

Codice A1705B

D.D. 6 aprile 2020, n. 171

**PSR 2014-2020 - Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali). Disposizioni applicative per la campagna 2020 riguardanti le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1.**



**ATTO N. DD-A17 171**

**DEL 06/04/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile**

**OGGETTO:** PSR 2014-2020 - Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali). Disposizioni applicative per la campagna 2020 riguardanti le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1.

Visto il *regolamento (UE) n. 1305/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare nell'ambito di Programmi predisposti a livello nazionale o regionale;

visti il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

considerati in particolare:

- l'articolo 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del regolamento che prevede l'attuazione di impegni agro-climatico-ambientali di durata almeno quinquennale a fronte di pagamenti annuali volti a compensare i relativi oneri economici entro i limiti indicati nell'Allegato II del medesimo regolamento, fatte salve eventuali deroghe approvate dalla Commissione Europea;
- l'articolo 14 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che disciplina la conversione e l'adeguamento degli impegni agroambientali verso altri impegni dello sviluppo rurale;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- *regolamento (UE) n. 1306/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare il Titolo VI "Condizionalità" e l'Allegato II;

- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e modifica l'allegato X di tale regolamento;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea nella versione originaria con Decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e in ultimo, nel testo vigente, con Decisione C(2019) 8194 del 13/11/2019;

considerata in particolare, nell'ambito della Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del PSR, la sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) corrispondente all'articolo 28, paragrafi 1-8, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

richiamate le operazioni che compongono la sottomisura 10.1, alcune delle quali suddivise in azioni:

- 10.1.1 "Produzione integrata";
- 10.1.2 "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie";
- 10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa", articolata nelle azioni:
  - 10.1.3/1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione,
  - 10.1.3/2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo ,
  - 10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale;
- 10.1.4 "Sistemi colturali ecocompatibili", articolata nelle azioni:
  - 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggiere permanenti,
  - 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole;
  - 10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi
- 10.1.5 "Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera", articolata nelle azioni:
  - 10.1.5/1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato,
  - 10.1.5/2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande,
- 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani";
- 10.1.7 "Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema", articolata nelle azioni:
  - 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide,
  - 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,
  - 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi;
- 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono";
- 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli";

richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale e le determinazioni dirigenziali che negli anni scorsi hanno definito le disposizioni per le domande di nuova adesione a impegni pluriennali tuttora in fase di svolgimento:

- per il 2016, la DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e la determinazione dirigenziale n. 248 del 21/04/2016, riferite a tutte le operazioni della sottomisura 10.1;
- per il 2017, la DGR n. 144814-3089 del 27/03/2017 e la determinazione dirigenziale n. 289 del 4/4/2017, riferite alle operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8;
- per il 2018, la DGR n.13-6737 del 13/4/2018 e la determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018, riferite alle operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9;
- per il 2019, la DGR n. 34-8759 del 12/4/2019 e la determinazione dirigenziale n. n. 335 del 15/4/2019, riferite alle operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8;

visto il decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative";

considerato che l'ARPEA delega a Settori della Direzione regionale Agricoltura una parte dei propri compiti riguardanti il trattamento delle domande di pagamento;

richiamato il Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 194 del 20/6/2019;

vista la determinazione dell'ARPEA n. 110 del 4/3/2020, recante le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento 2020 per le misure del PSR riferite a superfici o animali, fra cui è compresa la sottomisura 10.1;

ritenuto necessario confermare e, ove opportuno, aggiornare le disposizioni sull'applicazione degli interventi della sottomisura 10.1, rivolte alle imprese agricole che nel 2020 presenteranno una domanda di pagamento per la prosecuzione di impegni pluriennali in corso;

ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 14 (par.1-2) del regolamento (UE) 807/2014, consentire alle imprese agricole di intensificare i benefici ambientali degli impegni in corso effettuando, nei casi di seguito specificati:

- la *conversione* da impegni delle operazioni 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie), 10.1.3 (agricoltura conservativa) e 10.1.5 (tecniche per la riduzione delle emissioni nella distribuzione di effluenti non palabili) in impegni dell'operazione 4.4.1 (elementi naturaliformi dell'agroecosistema) e delle azioni 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere) e 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi).

In questi casi, infatti, la destinazione improduttiva di terreni in precedenza coltivati, pur se già oggetto di interventi agroambientali, determina nel nuovo periodo di impegno benefici ambientali che comprendono l'azzeramento dei trattamenti fitosanitari e, in conseguenza degli inerbimenti, un più elevato sequestro del carbonio, l'assenza di lavorazioni, l'incremento di sostanza organica e una copertura permanente del suolo.

- l'*adeguamento* di impegni in corso dall'azione 10.1.3/1 (minima lavorazione) all'azione 10.1.3/2 (semina su sodo) e, in riferimento all'operazione 10.1.1, dall'impegno "diserbo chimico del sottofila" all'impegno "inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico)" nell'ambito dell'impegno facoltativo di inerbimento dei frutteti di collina/montagna e dei vigneti. In questi casi la corresponsione della quota aggiuntiva di premio è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti;

ritenuto di non autorizzare, per ragioni di sostenibilità finanziaria, la conversione dall'operazione 10.1.1 (produzione integrata) alla misura 11 (agricoltura biologica) e l'adeguamento sotto forma di proroga di impegni in corso dell'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) contestuale a un'eventuale estensione su nuove particelle;

stabilito pertanto di approvare le disposizioni per le domande di pagamento 2020 allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, recanti prescrizioni per l'attuazione degli impegni in corso relativi alla sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020, di competenza della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante

i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni

- vista la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908

*determina*

in riferimento alle domande di pagamento delle imprese agricole che nel 2020 proseguono nell'attuazione di impegni in corso della sottomisura 10.1, attivati rispettivamente:

- nel 2016, alle condizioni specificate dalla DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e dalla D.D. n. 248 del 21/04/2016 e s.m.i.;
- nel 2017, alle condizioni specificate dalla DGR n. 14-4814 del 27/3/2017 e dalla D.D. n. 289 del 4/4/2017 e s.m.i.;
- nel 2018, alle condizioni specificate dalla DGR n.13-6737 del 13/4/2018 e dalla determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018 e risultate ammissibili a finanziamento;
- nel 2019, alle condizioni specificate dalla DGR n. 34-8759 del 12/4/2019 e dalla determinazione dirigenziale n. n. 335 del 15/4/2019

1) di approvare le disposizioni applicative allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, articolate nel modo seguente:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 14, par. 1 del regolamento (UE) 807/2014, la *conversione* da impegni in corso delle operazioni 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie), 10.1.3 (agricoltura conservativa) e 10.1.5 (tecniche per la riduzione delle emissioni nella distribuzione di effluenti non palabili) in impegni dell'operazione 4.4.1 (elementi naturaliformi dell'agroecosistema) e delle azioni 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere), 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi). Tali conversioni si realizzano mediante partecipazione ai rispettivi bandi. La finanziabilità degli impegni attivati a seguito della conversione è condizionata alla collocazione delle domande in posizione utile nelle rispettive graduatorie

3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 14, par. 2 del regolamento (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di impegni in corso dall'azione 10.1.3/1 (minima lavorazione) all'azione 10.1.3/2 (semina su sodo) e, in riferimento all'operazione 10.1.1, dall'impegno "diserbo chimico del sottofila" all'impegno "inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila" nell'ambito dell'impegno facoltativo di inerbimento dei frutteti di collina/montagna e dei vigneti. La corresponsione della quota aggiuntiva di premio è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti;

4) di richiamare la Determinazione dell'Arpea n. 110 del 4/3/2020 e in particolare l'Allegato 1, recanti disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento 2020 relative a impegni in atto della misura 10;

5) di stabilire che le disposizioni contenute in allegato alla presente determinazione potranno essere integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120

giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

**IL DIRIGENTE**

(A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)

Firmato digitalmente da Mario Ventrella

Allegato

--	--	--

*FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale*

*Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con Decisione della Commissione Europea C(2019) 8194 del 13/11/2019*

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

Settore Produzioni agrarie e zootecniche

*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020*

**Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali**

(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

**Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali**

(paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

**Disposizioni per la prosecuzione degli impegni in  
corso  
Annualità 2020**

## INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
1.1 DEFINIZIONI.....	7
1.2 FINALITÀ.....	8
1.3 RISORSE FINANZIARIE.....	8
1.4 BENEFICIARI.....	8
1.5 OGGETTO DEL SOSTEGNO.....	9
1.6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	13
1.7 OPERAZIONI DELLA SOTTOMISURA.....	13
PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI.....	14
2.1 OPERAZIONE 10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA.....	14
2.1.1 Descrizione degli interventi.....	14
2.1.2 Beneficiari.....	14
2.1.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	14
2.1.4 Impegni.....	15
2.1.4.1 Impegni di base.....	15
2.1.4.2 Impegni aggiuntivi/facoltativi.....	21
2.1.5 Durata.....	24
2.1.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie.....	24
2.1.7 Compatibilità con i programmi OCM ortofrutta.....	25
2.1.8 Compatibilità con l'azione 10.1.4/1.....	26
2.1.9 Entità del premio annuale.....	26
2.1.10 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	28
2.2 - OPERAZIONE 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE.....	29
2.2.1 Descrizione degli interventi.....	29
2.2.2 Beneficiari.....	29
2.2.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	29
2.2.4 Impegni di base.....	29
2.2.5 Impegni aggiuntivi.....	31
2.2.6 Durata.....	33
2.2.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie.....	34

2.2.8 Entità del premio annuale.....	34
2.2.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	34
2.3 OPERAZIONE 10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA.....	35
2.3.1 Descrizione degli interventi.....	35
2.3.2 Beneficiari.....	35
2.3.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	35
2.3.4 <i>Impegni di base</i> .....	36
2.3.5 <i>Impegno aggiuntivo (facoltativo)</i> .....	41
2.3.6 Durata.....	43
2.3.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie.....	43
2.3.8 Adeguamento degli impegni dall'azione 10.1.3/1 all'azione 10.1.3/2.....	44
2.3.9 Entità del premio annuale.....	44
2.3.10 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	45
2.4 - OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI.....	46
2.4.1 Descrizione degli interventi.....	46
2.4.2 Beneficiari.....	47
2.4.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	47
2.4.4 Impegni.....	48
2.4.5 Durata.....	50
2.4.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie.....	50
2.4.7 Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1.....	51
2.4.8 Entità del premio annuale.....	51
2.4.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	52
2.5 Operazione 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera....	53
2.5.1 Descrizione degli interventi.....	53
2.5.2 Beneficiari.....	53
2.5.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	53
2.5.4 Impegni.....	54
2.5.5 Durata.....	57
2.5.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie.....	57
2.5.7 Entità del premio annuale.....	58

2.5.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	58
2.6 - OPERAZIONE 10.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI.....	59
2.6.1 Descrizione del tipo di intervento.....	59
2.6.2 Beneficiari.....	59
2.6.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	59
2.6.4 Impegni.....	60
2.6.5 Durata.....	60
2.6.6 Cumulabilità con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e di altre misure.....	61
2.6.7 Entità del premio annuale.....	61
2.6.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	61
2.7 OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA.....	62
2.7.1 Descrizione degli interventi.....	62
2.7.2 Beneficiari.....	63
2.7.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	63
2.7.4 Impegni.....	64
2.7.5 Durata.....	66
2.7.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie.....	66
2.7.7 Entità del premio annuale.....	66
2.7.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	67
2.8 OPERAZIONE 10.1.8 – ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO....	68
2.8.1 Descrizione del tipo di intervento.....	68
2.8.2 Beneficiari.....	68
2.8.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	68
2.8.5 Impegni.....	69
2.8.6 Sostituzione e trasferimento capi.....	70
2.8.7 Limitazione delle risorse.....	70
2.8.8 Durata.....	70
2.8.9 Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure.....	70
2.8.10 Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti.....	71
2.8.11 Entità del premio annuale.....	71

2.9 - OPERAZIONE 10.1.9 GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI.....	72
2.9.1 Descrizione del tipo di intervento.....	72
2.9.2 Beneficiari.....	72
2.9.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	72
2.9.4 Impegni.....	73
2.9.5 Durata.....	77
2.9.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure.....	77
2.9.7 Entità del premio annuale.....	77
2.9.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	77
2.10 – DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI.....	78
2.10.1 Cumulabilità degli aiuti.....	78
2.10.2 Impegni a particelle fisse o variabili.....	78
2.10.3 Conversione degli impegni.....	78
2.10.4 Adeguamento degli impegni.....	79
2.10.5 Estensione delle superfici sotto impegno.....	80
2.10.6 Superfici aggiuntive in caso di subentro nell'impegno.....	80
2.10.7 Riduzioni di superfici sotto impegno.....	80
2.10.8 Trasferimento dei terreni e degli impegni.....	80
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE.....	82
3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA).....	82
3.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	83
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	85
4.1 SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	85
4.2 RIESAMI/RICORSI.....	85
4.3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	86
4.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	88
4.5 CONTATTI.....	90

# PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

## 1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente, della salubrità dei prodotti e del benessere animale. Le regole di condizionalità sono individuate dal regolamento (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati nella pertinenti disposizioni nazionali e regionali;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di adesione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale** (elettronico e cartaceo): il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **sistema informativo agricolo piemontese (SIAP):** il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (SIGC):** descritti gli elementi del SIGC sono descritti all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1306/2013<sup>1</sup>. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h));

<sup>1</sup> Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

## 1.2 FINALITÀ

Ai sensi dall'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, la misura 10 del PSR 2014-2020 sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* del PSR "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima".

Le finalità perseguite sono indicate più in dettaglio nell'ambito di ciascuna operazione.

## 1.3 RISORSE FINANZIARIE

Trattandosi di domande di pagamento riguardanti impegni intrapresi in annualità precedenti, la copertura finanziaria è a carico delle risorse del PSR a suo tempo impegnate con i rispettivi bandi.

I pagamenti verranno effettuati secondo la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali e
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

## 1.4 BENEFICIARI

I beneficiari del sostegno sono soggetti che proseguono nell'attuazione di impegni in corso della sottomisura 10.1:

- titolari di domande di pagamento giunte nel 2020 al *quinto anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2016 ai sensi della D.G.R. n. 21-3089 del 29.3.2016 e della D.D. n. 248 del 21.4.2016 e loro s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite nel 2017, nel 2018 e nel 2019;
- titolari di domande di pagamento giunte nel 2020 al *quarto anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2017 ai sensi della D.G.R. n. 14-4814 del 27.3.2017 e della D.D. n. 289 del 4.4.2017 e loro s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite nel 2018 e nel 2019;
- titolari di pagamento giunte nel 2020 al *terzo anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2018 ai sensi della D.G.R. n. 13-6737 del 13.4.2018 e della D.D. n. 454 del 16.4.2018 e loro s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite nel 2019;
- titolari di pagamento giunte nel 2020 al *secondo anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2019 ai sensi della DGR n. 34-8759 del 12.04.2019 e della D.D. n. 335 del 15.4.2019 e loro s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie.

I beneficiari degli aiuti della sottomisura 10.1 sono agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e, nel caso dell'azione 10.1.7, anche altri gestori del territorio che assumono volontariamente uno o più impegni agro-climatico-ambientali, per la cui realizzazione

ricevono pagamenti annuali. I tipi di beneficiario sono specificati nella descrizione delle singole operazioni.

## 1.5 OGGETTO DEL SOSTEGNO

La sottomisura 10.1, attraverso le operazioni in cui è articolata, sostiene l'attuazione di impegni agro-climatici-ambientali ad adesione volontaria di durata almeno quinquennale. Gli aiuti annuali previsti, riportati nella trattazione delle singole operazioni (*cf. Parte II*), sono calcolati per ettaro di superficie o per UBA (unità di Bestiame adulto) sulla base dei maggiori costi e/o dei minori ricavi connessi all'attuazione dei rispettivi impegni.

Gli aiuti non possono oltrepassare i limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013<sup>2</sup>, a eccezione delle operazioni 10.1.7 e 10.1.8 per le quali il PSR ha autorizzato il superamento di tali massimali. In caso di adesione a un'operazione e ai rispettivi impegni aggiuntivi oppure a più operazioni fra loro cumulabili, la somma dei premi per ettaro potrebbe dar luogo al superamento del massimale. In questo caso il programma informativo abbatte in fase istruttoria il premio all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013.

### **Elementi di riferimento (baseline)**

Gli impegni della Misura vanno al di là delle seguenti regole basilari.

#### **A) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:**

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari; criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7/6/2018;

#### **B) CONDIZIONALITÀ:**

La condizionalità è costituita da regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali che si applicano ai pagamenti diretti, agli aiuti per la ristrutturazione/riconversione di vigneti e per la vendemmia verde e ai pagamenti dello sviluppo rurale riferiti alle superfici (inclusi gli aiuti agro-climatico ambientali della misura 10). Le regole in questione si compongono di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). I riferimenti normativi sono i seguenti:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);
- Decreto Ministeriale n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019) fino all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità in via di approvazione;
- disposizioni attuative della Giunta regionale, alle quali si rimanda per la descrizione delle regole di seguito sinteticamente richiamate. Alla data di approvazione del presente provvedimento, l'atto che ha definito in ultimo la materia a livello regionale è la DGR n. 65-8974 del 16/5/2019 (BURP n. 21 del 23/5/2019),

#### **I - AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO**

<sup>2</sup> I limiti indicati nel reg. (UE) 1305/2013 sono 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi del suolo, 200 € per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5

Obblighi amministrativi, obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, il rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e i divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati;

BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

- a) rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
- b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;
- in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

- a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.

Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

- a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;
- b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;
- c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate

E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi (fatte salve le deroghe previste).

CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e CGO 3 – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

- si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell'ambito della BCAA 7

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio  
non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto

## II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali  
Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

- comunicazione all'ASL per la registrazione dell'azienda;
- tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

- registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- identificazione e registrazione degli animali
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina

- registrazione dell'azienda in BDN;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

## III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli  
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini  
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti  
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

### C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- regolamento. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- allegato 7 del DM n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019);
- Determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017, relativa alla classificazione delle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento.

#### Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria; Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

#### Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 02/03/2016.

**ATTENZIONE:** Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti A), B) e C) è condizione per percepire integralmente gli aiuti della sottomisura 10.1. Nella trattazione delle singole operazioni sono indicate le regole di base direttamente collegate a singoli impegni di ciascuna operazione.

Per gli impegni assunti ai sensi della misura 10 è prevista la condizione (clausola) di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (*greening*). Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di effettiva validità dell'impegno.<sup>3</sup>

Le operazioni 10.1.4 (azioni 2 e 3) e 10.1.7 (azioni 1, 2 e 3) prevedono una riduzione dei pagamenti per impegni che siano già in parte compensati dal pagamento unico ai sensi del reg. (UE) 1307/2013, per via di una parziale sovrapposizione con le regole di condizionalità o del *greening*.

<sup>3</sup> Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

## **1.6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

La misura è applicabile all'intero territorio regionale. Alcune operazioni/azioni sono limitate a specifiche aree o colture in funzione degli obiettivi ambientali da raggiungere e dei fabbisogni territoriali.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

## **1.7 OPERAZIONI DELLA SOTTOMISURA**

Le presenti disposizioni riguardano le domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni in corso relativi alle operazioni/azioni della sottomisura 10.1, descritte in dettaglio nella Parte II:

- 10.1.1 Produzione integrata
- 10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie
- 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa:
  - 10.1.3/1 Minima lavorazione
  - 10.1.3/2 Semina su sodo
  - 10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale
- 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili:
  - 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti
  - 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole
  - 10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi
- 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera
  - 10.1.5/1 Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato
  - 10.1.5/2 Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande
- 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani
- 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:
  - 10.1.7/1. Gestione di formazioni vegetali e aree umide
  - 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica
  - 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi
- 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono
- 10.1.9 Gestione sostenibile dei pascoli

## PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

### 2.1 OPERAZIONE 10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA

#### 2.1.1 Descrizione degli interventi

L'operazione sostiene l'applicazione del metodo di produzione agricola integrata, che prevede un impiego razionale dei fattori produttivi e, ove possibile, l'integrazione o la sostituzione degli interventi chimici con tecniche a minore impatto ambientale. L'impiego del metodo di produzione integrata e l'eventuale attuazione di impegni aggiuntivi contribuiscono a soddisfare necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole e secondariamente:
- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio,
- migliorare la conservazione del sistema suolo,
- diffondere le pratiche agricole idonee a incrementare il sequestro di carbonio,
- sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	Elementi ambientali ( <i>focus area</i> )				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.01	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	***	**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di ciascuna *focus area*.

#### 2.1.2 Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

#### 2.1.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

Non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere per una determinata annualità, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni di pagamento o sanzioni, è inferiore a 250 euro.

## 2.1.4 Impegni

L'operazione prevede l'adesione a *impegni di base*, applicabili a tutte le imprese aderenti, e l'adesione facoltativa a *impegni aggiuntivi*.

Entrambi i tipi di impegno vanno al di là delle regole di base (*baseline*).

### 2.1.4.1 Impegni di base

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni di base**:

- applicare sull'intera SAU aziendale, a eccezione delle colture non disciplinate e dei corpi aziendali separati non oggetto di impegno, le prescrizioni di seguito indicate e definite più in dettaglio nelle *Norme tecniche regionali di produzione integrata*, conformi alle Linee guida approvate dall'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) insediato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 4890 dell'8/5/2014. L'OTS attesta la conformità delle norme tecniche regionali e dei loro successivi aggiornamenti alle Linee guida nazionali di produzione integrata.

I beneficiari sono tenuti ad adeguarsi agli aggiornamenti approvati durante il periodo di attuazione degli impegni. Le modifiche possono anche consistere nell'introduzione di disciplinari di colture in precedenza non considerate, per i quali l'obbligo di applicazione decorre dalla prima campagna successiva a quella di approvazione.

All'atto dell'approvazione del presente provvedimento, le Norme tecniche regionali vigenti<sup>4</sup>, redatte in conformità alle Linee guida nazionali di produzione Integrata, sono quelle approvate con *determinazione dirigenziale del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici n. 159 del 1/4/2020*. Le Norme tecniche saranno rese disponibili sul sito internet della Regione Piemonte. Esse costituiscono anche il riferimento regionale per la certificazione prevista dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai sensi della legge 3 febbraio 2011, n. 4;

- disporre della certificazione di regolazione volontaria delle attrezzature utilizzate per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari, a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici;
- registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti;
- conservare la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci;
- avvalersi, per il rispetto degli impegni relativi ai disciplinari di produzione integrata, dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale, abilitazione all'attività di consulenza in difesa fitosanitaria secondo quanto previsto dal PAN), operanti secondo le indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario durante periodici incontri di coordinamento tecnico.

#### *Corpi aziendali separati*

Ai fini della presente operazione si considerano corpi aziendali separati:

<sup>4</sup> La Regione Piemonte si riserva di aggiornarle, qualora necessario, sottoponendole all'approvazione del Gruppo Difesa Integrata (GDI) e del Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) per le parti di rispettiva competenza e alla successiva ratifica dell'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) cui i due Gruppi fanno capo, istituito ai sensi del DM 8 maggio 2014 n. 4890 che disciplina il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

- a) i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;
- b) in aziende biologiche miste, i terreni oggetto della misura 11 che, come richiesto da quest'ultima:
- soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari) e inoltre
  - appartengono a un *tipo di coltura* diverso rispetto alle superfici oggetto della presente operazione; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
    - le colture erbacee (incluse le officinali poliennali);
    - i fruttiferi e la vite.

Più in dettaglio, gli *impegni di base* connessi all'applicazione delle Norme tecniche di produzione integrata sono i seguenti:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI DI BASE	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1.1 - Gestione del suolo: seminativi.</b></p> <p>a) <i>Lavorazioni.</i> Su seminativi con pendenza media &gt;10% sono consentite soltanto la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione, e, per pendenze non superiori al 30%, le lavorazioni fino a 30 cm di profondità e la rippatura.</p> <p>b) <i>Solchi acquai temporanei.</i> Su seminativi con pendenza media fra il 10% e il 30%, l'impegno richiede di realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 60 metri l'uno dall'altro; in situazioni geopedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, occorre adottare idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> a) Lavorazioni. La condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.</p> <p>b) Solchi acquai temporanei. BCAA 5: su terreni in pendenza che, in assenza di sistemazioni, presentano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse), la condizionalità richiede di realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 80 metri l'uno dall'altro; in situazioni particolari (elevate pendenze che comportino rischi per la stabilità del mezzo meccanico, assenza di rete di scolo, fenomeni di soliflusso), occorre adottare idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.</p>
<p><b>Impegno 1.2 Gestione del suolo: vigneti e frutteti.</b></p> <p>a) <i>Lavorazioni.</i> In caso di pendenza media tra il 10% e il 30%, nel periodo primaverile-estivo sono consentite soltanto l'erpatura fino a 10 cm di profondità o la scarificazione; in caso di pendenza media &gt;30% sono ammesse soltanto le lavorazioni puntuali all'impianto e quelle finalizzate all'asportazione dei residui dell'impianto precedente.</p> <p><i>Inerbimento.</i> L'impegno di base richiede l'inerbimento naturale o artificiale dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti. In caso di pendenza media &gt;30% l'inerbimento, gestito mediante sfalci, è richiesto anche nel periodo primaverile-estivo. Il diserbo chimico del sottofila può interessare fino al 50% della superficie complessiva della coltura, fatti salvi i casi particolari indicati nelle norme tecniche.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> a) Lavorazioni. La condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.</p> <p>b) Inerbimento. BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale tra il 15/11 e il 15/2 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo (discissura o ripuntatura invece dell'aratura, presenza di residui colturali, ecc.).</p>

<p><b>Impegno 2. Scelta del materiale di moltiplicazione</b></p> <p>Per le colture <i>ortive</i> si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE".</p> <p>Nei nuovi impianti di <i>fruttiferi</i> effettuati durante il periodo di impegno, deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del DM 20/11/2006 come "virus esente" (VF:virus free) o "virus controllato" (VT: virus tested), per le specie e le varietà per cui tale certificazione è disponibile. In caso contrario dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC. In caso di autoproduzione di drupacee (olivo escluso), è richiesto l'utilizzo esclusivo di materiale certificato "virus esente". Il Settore Fitosanitario Regionale può autorizzare, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione di varietà locali.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> Le regole di condizionalità non disciplinano la scelta del materiale di propagazione.</p>
<p><b>Impegno 3. Avvicendamento culturale</b></p> <p>L'impegno richiede di applicare durante il periodo di impegno una rotazione quinquennale comprendente almeno tre colture e al massimo un ristoppio per coltura.</p> <p>In alcuni casi i disciplinari riportano prescrizioni specifiche per determinate colture, quali l'indicazione dell'intervallo da rispettare per il ritorno sulla stessa superficie ed eventualmente sulle colture che possono essere inserite in tale intervallo.</p> <p>In deroga al criterio generale, è consentita una successione comprendente due colture e al massimo un ristoppio per coltura, oppure due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa, limitatamente alle seguenti situazioni: aree collinari e montane; colture orticole intensive; in aziende frutticole o viticole, i seminativi di estensione non superiore a 5 ettari e al doppio della superficie viticola o frutticola aziendale; aree con forti limitazioni dovute alla natura del suolo e a vincoli imposti da Enti territoriali quali Consorzi irrigui (cosiddette "valbe"); presenza nel quinquennio di colture erbacee foraggere pluriennali.</p> <p>Ai fini del rispetto dell'avvicendamento, i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> Le regole di condizionalità non disciplinano l'avvicendamento culturale.</p>
<p><b>Impegno 4. Fertilizzazione</b></p> <p>L'impegno richiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disporre di un'<i>analisi fisico-chimica del terreno</i> per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità, al fine di redigere il piano di fertilizzazione. Entro 12 mesi dall'adesione e durante il successivo periodo di impegno, il beneficiario deve disporre di una o più analisi del terreno in corso di validità, secondo i criteri stabiliti dalle Norme tecniche. Le analisi hanno una validità di 5 anni per parametri variabili quali la disponibilità dei macroelementi, mentre non hanno limiti temporali per caratteristiche permanenti del suolo quali la granulometria, il pH (a meno che siano effettuati interventi di</li> </ul>	<p><b>Condizionalità</b></p> <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE ; Titolo V del Decreto interministeriale 7/4/2006; Piano di azione per le ZVN approvato con Reg. regionale 10/R del 29/10/2007 e s.m.i.</p> <p>Le aziende agricole ricadenti in ZVN sono soggette a obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti, obblighi relativi al rispetto dei massimali e divieti spaziali e temporali nell'utilizzo degli effluenti e dei fertilizzanti (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1.000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione &gt; 6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che</p>

<p>correzione) e il carbonato di calcio totale (calcare).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disporre di un piano di fertilizzazione annuale "a preventivo" (schede a dose standard o bilancio), che nella determinazione delle quantità di macroelementi da distribuire per coltura o per ciclo colturale prenda in considerazione, oltre che gli apporti relativi alla produzione attesa, anche la dotazione di fosforo e potassio risultante dalle analisi e le precessioni colturali;</li> <li>- rispettare le prescrizioni delle norme tecniche relative alla fertilizzazione. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- non superare gli apporti consentiti di macroelementi;</li> </ul> </li> <li>- frazionare gli apporti azotati qualora superino 100 kg/ha per le colture erbacee, 60 kg/ha per le colture arboree;</li> <li>- evitare le epoche non consentite di distribuzione dei fertilizzanti.</li> </ul>	<p>producono più di 3.000 kg N/anno.</p> <p><b>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</b></p> <p>Si applicano alle aziende aderenti alle misure 10 o 11 (artt 28 e 29 del reg. UE n.1305/2013).</p> <p>E' applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate in ZVN che per quelle situate al di fuori di queste, e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.</p> <p>In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dal codice di buona pratica e dal Decreto 25/2/2016 si prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obblighi amministrativi,</li> <li>- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati,</li> <li>- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti,</li> <li>- divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo di fertilizzanti, effluenti zootecnici e digestati.</li> </ul> <p>Tra i requisiti minimi figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 m. dai corsi d'acqua, in conformità alla BCAA1</p>
<p><b>Impegno 5. Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti</b></p> <p>I disciplinari di produzione integrata sono conformi ai principi stabiliti dalla Decisione della CE n. C(96) 3864 del 30/12/96. La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori) i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, scelti fra quelli con caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili.</p> <p>L'impegno richiede il rispetto di tabelle che specificano per ciascuna coltura le avversità riconosciute come pericolose, i criteri di intervento in base ai quali valutarne la presenza e il livello di pericolosità, le sostanze attive e gli ausiliari ammessi per il loro controllo e ulteriori limitazioni d'uso dettate dai principi generali sopra citati.</p>	<p><b>Condizionalità</b></p> <p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disporre di un certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità, per i soggetti che acquistano e/o utilizzano prodotti fitosanitari ad uso professionale;</li> <li>- rispettare le prescrizioni di utilizzo indicate nell'etichetta del prodotto impiegato;</li> <li>- immagazzinare correttamente i prodotti fitosanitari in un idoneo sito aziendale ed evitare dispersioni nell'ambiente, secondo quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014;</li> <li>- utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti.</li> </ul> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, secondo quanto previsto dalla norma;</li> <li>- rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 del D.M. del 22 gennaio 2014.</li> </ul> <p><b>Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari</b></p> <p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali B34 integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale</li> <li>- dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i</li> </ul>

	<p>prodotti fitosanitari devono disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.</li> <li>- è richiesto il rispetto delle disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.</li> </ul>
<p><b>Impegno 6. Irrigazione</b> Redazione di un piano di irrigazione (basato sul bilancio idrico della coltura o sull’utilizzo di strumenti di rilevamento diretto) o, in alternativa, rispetto dei volumi massimi di adacquamento e registrazione degli interventi irrigui.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione a titolo oneroso o gratuito.</p>
<p><b>Impegno 7. Regolazione strumentale delle irroratrici</b></p> <p>- sottoporre a <b>regolazione strumentale</b> le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del <b>controllo funzionale</b> previsto dal Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per gli impegni oggetto delle presenti disposizioni, avviati nel 2016, il controllo funzionale e la regolazione strumentale devono essere effettuati entro le scadenze stabilite dal PAN per il controllo funzionale o, per certificati con periodo quinquennale di validità in scadenza nell’ultimo anno di impegno, entro i termini che potranno essere stabiliti con atto regionale tenendo conto degli sviluppi dell’emergenza sanitaria COVID19 e di eventuali proroghe concesse a livello nazionale nell’ambito del PAN per l’effettuazione del controllo funzionale.</p> <p>Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature individuate nel PAN e le eventuali circostanze riconosciute in applicazione del PAN come giustificative per il mancato rispetto della scadenza sopra indicata.</p> <p>Si tratta di un impegno individuato dal PAN (par.</p>	<p><b>Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari:</b></p> <p>La direttiva 2009/128/CE ha istituito un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Le disposizioni attuative nazionali sono state definite dal D.lgs n. 150 del 14 agosto 2012.</p> <p>Con il D.M. 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).</p> <p>Il Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, a integrazione e modifica di quanto disposto dall’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 2014, ha previsto che tutte le attrezzature individuate all’Allegato 1 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015 (che ha modificato l’elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014) e impiegate per uso professionale nella distribuzione di prodotti fitosanitari, in ambito sia agricolo che extra-agricolo, fossero sottoposte almeno una volta a controllo funzionale entro il 26/11/2016, fatta eccezione per talune tipologie di irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847 del 3/3/2015, per le quali sono indicate scadenze diverse in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.</p> <p>Sono considerati validi i controlli funzionali effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province</p>

A.3.7) come regolazione volontaria, incentivabile nell'ambito dei PSR.

In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Dopo il 26/11/2018, le irroratrici del contoterzista dovranno essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.

Le irroratrici nuove acquistate dopo il 26/11/2011 ed entro il quarto anno di impegno devono essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione strumentale entro 5 anni dalla data di acquisto o, per irroratrici con periodo quinquennale in scadenza nell'ultimo anno di impegno, entro i termini che potranno essere stabiliti con atto regionale tenendo conto degli sviluppi dell'emergenza sanitaria COVID19 e di eventuali proroghe concesse a livello nazionale nell'ambito del PAN per l'effettuazione del controllo funzionale.

- disporre di una **certificazione in corso di validità** attestante l'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione. Anche in caso di ricorso a un contoterzista, il controllo funzionale nonché, a partire dal 26/11/2018, la regolazione strumentale delle attrezzature, devono risultare da un'attestazione in corso di validità rilasciata al contoterzista da un Centro di prova autorizzato.

Per la registrazione dei dati relativi ai controlli funzionali occorre utilizzare il servizio *Controllo funzionale irroratrici* in Sistema Piemonte.

La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.

autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE.

L'intervallo fra i controlli funzionali di cui sopra non può superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate dopo tale data.

Fino a ciascuna delle scadenze indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale, cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Il PAN prevede inoltre che le irroratrici nuove acquistate prima del 26/11/2011 debbano essere sottoposte al primo controllo funzionale entro il 26/11/2016 e quelle acquistate dopo il 26/11/2011 entro 5 anni dalla data di acquisto.

Le attrezzature nuove delle tipologie di cui al punto A.3.3 del PAN (attrezzature individuate con decreto ministeriale n. 4847 del 3/3/2015, attrezzature destinate ad attività in conto terzi) devono essere sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.

Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature individuate nel PAN e le eventuali circostanze riconosciute in applicazione del PAN come giustificative del mancato rispetto della scadenza per il controllo funzionale.

In particolare, sono esonerate dal controllo funzionale obbligatorio la seguenti attrezzature:

- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;

- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.

Il PAN prevede che ogni utilizzatore professionale esegua autonomamente la regolazione obbligatoria annuale delle irroratrici, compilando un'apposita scheda comprendente le date e i volumi di irrorazione, che deve essere conservata con il registro dei trattamenti (par. A.3.6).

<p><b>Impegno 7a) Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici;</li> <li>- registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti;</li> <li>- conservare per l'intero periodo di impegno le registrazioni sopra indicate e la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci.</li> </ul>	<p><b>Condizionalità:</b></p> <p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-registrare gli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) e conservare il registro dei trattamenti almeno per i tre anni successivi a quello cui si riferiscono gli interventi annotati;</li> <li>- conservare le fatture relative a tutti gli acquisti di prodotti fitosanitari ad uso professionale degli ultimi tre anni;</li> </ul> <p>CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tenere opportuna registrazione degli utilizzi di prodotti fitosanitari e dei risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia rilevanza ai fini della salute umana.</li> </ul> <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</p> <p>Al riguardo sussiste l'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni in attuazione della direttiva nitrati.</p>
--	--

L'operazione non è applicabile ai boschi di noce e castagno, ma a castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sestri geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta. Non sono ammissibili al sostegno gli orti familiari, destinati all'autoconsumo.

Nel 50% delle aziende estratte a campione per il controllo in loco e sottoponibili a prelievo sulla base delle tabelle di rischio del Settore Fitosanitario, è previsto un prelievo di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

#### **2.1.4.2 Impegni aggiuntivi/facoltativi**

In aggiunta agli impegni di base, possono essere assunti uno o più impegni facoltativi tra quelli di seguito indicati:

##### Impegno 8. Metodo della confusione sessuale

Il metodo della confusione sessuale consiste nel diffondere nei *frutteti* o nei *vigneti* forti dosi di attrattivo sessuale di sintesi (feromone) della specie che si intende contrastare, al fine di disorientare i maschi e impedirne l'accoppiamento. Questa tecnica può consentire di controllare senza far ricorso a insetticidi alcuni fitofagi di particolare rilievo, quali *Cydia molesta* su pesco, *Cydia funebrana* su susino, *Cydia pomonella* su melo e pero, *Lobesia botrana* (tignoletta) su vite.

L'impegno contribuisce alla protezione delle acque e alla biodiversità.

##### Impegno 9. Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

Il cotico erboso tende a esercitare nei confronti delle colture perenni una competizione idrica e nutrizionale che viene generalmente contrastata mediante diserbi chimici e lavorazioni meccaniche. Ciò tende a determinare una minore capacità di trattenuta dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari e una riduzione del tenore di sostanza organica dei suoli, accentuata dalla scarsa disponibilità di fertilizzanti organici in ampi territori ove la specializzazione produttiva ha ridotto la presenza degli allevamenti.

Questa tendenza può essere contrastata mediante l'inerbimento controllato di *frutteti* e *vigneti*, che consente una migliore protezione delle acque dall'inquinamento, incrementa la diversità biologica dell'agroecosistema e contribuisce a mantenere la sostanza organica del terreno e a contrastare l'erosione in zone collinari e montane.

#### Impegno 10. Manutenzione di nidi artificiali

La conduzione intensiva dell'agricoltura e la rarefazione di macchie e incolti tendono a ridurre le popolazioni di uccelli insettivori e chiroterteri che utilizzano le cavità di alberi maturi per la nidificazione. L'installazione di nidi artificiali può in parte rimediare a tale carenza, favorendo la diversità biologica dell'agroecosistema.

L'impegno è applicabile alle *colture oggetto dell'impegno di base*.

#### Impegno 11. Erbai autunno vernini da sovescio

La coltivazione di un erbaio autunno-vernino da sovescio riduce i rischi di dilavamento dei nutrienti assicurando un'adeguata copertura vegetale del suolo e favorisce la diversità biologica e la dotazione di sostanza organica dei suoli.

L'impegno è applicabile ai *seminativi*.

#### Impegno 12. Sommersione invernale delle risaie

La sommersione invernale delle risaie offre un ambiente idoneo alla fauna acquatica tra un ciclo colturale e l'altro, in un periodo dell'anno durante il quale, nella pratica ordinaria, le camere di risaia non vengono sommerse.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI FACOLTATIVI	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 8 (facoltativo): Metodo della confusione sessuale.</b> L'impegno è applicabile a <i>melo, pero, pesco, susino, vite</i>. I diffusori di feromoni devono essere collocati negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice. La densità di popolazione del fitofago deve essere rilevata mediante un periodico monitoraggio (rilievi su grado di infestazione, danni alla vegetazione, ai frutti, ecc.), secondo le indicazioni contenute nelle Norme tecniche. Eventuali trattamenti contro il fitofago verso cui è rivolta la lotta confusionale devono essere giustificati dagli esiti del monitoraggio, risultanti dalle registrazioni in apposite schede, e in ogni caso non devono superare 4 trattamenti per melo e pero, 3 trattamenti per pesco e susino (4 nelle casistiche particolari individuate dal Settore Fitosanitario) e 1 trattamento per la vite. Le schede di monitoraggio devono essere conservate per tutta la durata dell'impegno (così come le schede dei trattamenti) e messe a disposizione dei funzionari incaricati in occasione di eventuali controlli.</p>	<p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non richiedono l'adozione del metodo confusionale.</p>
<p><b>Impegno 9 (facoltativo): Inerbimento controllato di fruttiferi e vite.</b> L'impegno è applicabile a: <i>melo, pero, pesco, susino, actinidia, albicocco, ciliegio, vite</i>. Per il <i>nocciolo</i> sono ammissibili frutteti che nell'ultimo anno di attuazione dell'impegno di base non superano il dodicesimo anno dall'impianto. Infatti si valuta che negli anni successivi, in una situazione media, non sia presente un'adeguata copertura vegetale del suolo sul 70% della superficie del nocciolo. Le modalità di attuazione dell'impegno sono differenziate per quanto riguarda la gestione del sottofila, in funzione delle pratiche comunemente adottate per le diverse colture e zone altimetriche.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale almeno tra il 15 novembre e il 15 febbraio</p>

<p>a) <b>Frutteti di pianura.</b>          Nei frutteti di pianura la pratica ordinaria prevede l'inerbimento dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila.          L'impegno vieta il diserbo chimico sia nell'interfila che nel sottofila; sono richiesti l'inerbimento dell'interfila e la lavorazione meccanica o lo sfalcio del sottofila.</p> <p>b) <b>Frutteti di collina/montagna e vigneti</b>          Nei frutteti di collina e montagna e nei vigneti, la pratica ordinaria prevede la lavorazione dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila.          L'impegno richiede di adottare (invece della lavorazione) l'inerbimento permanente dell'interfila, con due possibili modalità di gestione del sottofila che corrispondono a livelli di aiuto differenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diserbo chimico del sottofila;</li> <li>- inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico).</li> </ul> <p>Sia nel caso a) che nel caso b), la copertura vegetale deve interessare almeno l'interfila, per una superficie almeno pari al 70% della superficie della coltura. Pertanto, qualora sia effettuato il diserbo chimico del sottofila, la quantità di diserbante per ettaro di vigneto o di frutteto non deve superare il 30% della quantità che le Norme tecniche consentono di distribuire per ettaro di superficie effettivamente coperta dal diserbante (rif. alla colonna "dose e limitazione d'uso" delle Norme Tecniche).</p> <p>L'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna, fatte salve le prescrizioni della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 per la tutela dei pronubi da trattamenti effettuati in concomitanza con la fioritura di erbe spontanee. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento localizzato dei fertilizzanti.</p>	<p>o, in alternativa, l'adozione di tecniche protettive del suolo;</p> <p><b>Impegno di base</b>          L'impegno di base richiede l'inerbimento naturale o artificiale dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interramento localizzato dei fertilizzanti. In caso di pendenza media &gt;30% l'inerbimento, gestito mediante sfalci, è richiesto anche nel periodo primaverile-estivo. Il diserbo chimico del sottofila è consentito e può interessare fino al 50% della superficie complessiva della coltura, fatti salvi i casi particolari indicati nelle norme tecniche.</p>						
<p><b>Impegno 10 (facoltativo): Manutenzione di nidi artificiali.</b>          L'intervento richiede l'osservanza dei seguenti impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuare la pulizia annuale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli insettivori e chiroterri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle nidificazioni;</li> <li>- sostituire i nidi artificiali in caso rottura, deterioramento o perdita.</li> </ul> <p>Deve essere rispettato il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie oggetto dell'impegno facoltativo.</p>	<p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non richiedono la presenza di nidi artificiali per la fauna selvatica</p>						
<p><b>Impegno 11 (facoltativo): Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio.</b>          In almeno due anni del periodo di attuazione dell'impegno di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita e mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio;</li> <li>- non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari.</li> </ul> <p>L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.</p> <p>Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. Per le semine in purezza devono essere rispettate le seguenti <i>quantità minime</i> di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.</p> <table border="1" data-bbox="276 1823 882 2038"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Specie</th> <th style="text-align: center;">Quantità di seme (kg/ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Graminacee</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Frumento, Triticale,</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> </tbody> </table>	Specie	Quantità di seme (kg/ha)	<i>Graminacee</i>		Frumento, Triticale,	120	<p>BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale almeno tra il 15 novembre e il 15 febbraio o, in alternativa, l'adozione di tecniche protettive del suolo.</p>
Specie	Quantità di seme (kg/ha)						
<i>Graminacee</i>							
Frumento, Triticale,	120						

Orzo, Segale	Avena,	
Loiessa		20
<i>Leguminose</i>		
Veccia vellutata ( <i>V.villosa</i> )		50
Trifoglio incarnato		30
<i>Crucifere</i>		
Colza		40

Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina purezza) deve essere almeno pari a 100.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione culturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze imprevedute che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme.

Per ragioni finanziarie l'assunzione *ex novo* dell'impegno facoltativo non è stata ammessa in anni successivi al 2016. Se nel 2016 (primo anno di impegno per le domande oggetto delle presenti disposizioni) è stata presentata un'adesione seguita da una rinuncia totale all'impegno facoltativo, motivata dalle ragioni imprevedute sopra richiamate, l'impegno facoltativo può essere stato assunto negli anni successivi del periodo di applicazione dell'impegno di base; in questo caso l'impegno deve essere applicato per almeno due anni (escluso il 2016) e, ai fini del rispetto del limite del 20%, si assume come riferimento la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nel primo anno di effettiva attuazione di tale impegno.

Al termine del periodo di coltivazione, la coltura deve essere terminata meccanicamente (non è consentito il diserbo chimico). Trattandosi di una coltura da sovescio, essa non può essere raccolta, asportata o utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci intermedi o per scopi energetici.

L'erbaio deve essere mantenuto in campo almeno fino al 20 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo. Nel caso del riso, tenuto conto dei tempi di preparazione del terreno per la coltura principale, la coltura da sovescio deve essere mantenuta in campo almeno fino al 10 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo.

<p><b>Impegno 12 (facoltativo): Sommersione invernale delle risaie</b>  In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base:</p> <p>a) mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio;</p> <p>b) comunicare preventivamente all'Ente istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per le superfici e i periodi indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria per l'attuazione dell'intervento.</p>	Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non prevedono la sommersione invernale delle camere di risaia
---	--

Per gli impegni facoltativi “coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio” e “sommersione invernale delle risaie”, nella domanda di pagamento devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tali interventi nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione degli interventi o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12/2020 una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche aziendali durante le quali sarà controllata in particolare, per quanto riguarda gli erbai, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

### 2.1.5 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Per le domande oggetto delle presenti disposizioni essa decorre dal 11 novembre 2015 (adesioni 2016).

Se al termine del quinto anno viene attuato un impegno facoltativo autunno-invernale (coltivazione di erbai da sovescio o sommersione invernale delle risaie) l'impegno si protrae nella campagna successiva fino al termine del suo periodo di attuazione.

### 2.1.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell'operazione 10.1.1 con gli aiuti di altre operazioni/azioni della misura 10 e delle misure 11 e 13.

		10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA					
		IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI				
			Metodo della confusione sessuale	Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	Manutenzione di nidi artificiali	Sommersione invernale delle risaie	Erbai autunno-vernini da sovescio
10.1.2	IMPEGNI DI BASE	C		C	C	C	
	IMPEGNI AGGIUNTIVI						
	Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	C		C			
	Sommersione invernale della risaia	C		C			
	Erbaio da sovescio autunno-vernino	C		C			
	Realizzazione di un fosso di sezione >	C				C	
10.1.3	AZIONI						
	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione						
	Introduzione delle tecniche di semina su sodo						

		Apporto matrici organiche	C	C	C	C		C
		IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino	C			C		
10.1.4	AZIONI	Conversione di seminativi in foraggere permanenti						
		Diversificazione colturale in aziende maidicole	C			C	C	
10.1.5	AZIONI	Distribuzione con interrimento immediato	C			C	C	
		Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	C			C	C	
11.1		Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C
11.2		Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C
11.1 e 11.2		IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica				C		
13.1.1		Indennità compensativa	C	C	C	C	C	C

In particolare, gli impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1, a eccezione di quello relativo agli erbai autunno vernini da sovescio, possono essere assunti, su una stessa superficie, in aggiunta agli impegni della Misura 11 (Agricoltura biologica) con possibilità di cumulo degli aiuti.

Non sono invece cumulabili con gli impegni della misura 11 gli impegni di base dell'operazione 10.1.1. Tuttavia, è possibile aderire agli impegni di base dell'operazione 10.1.1 anche per superfici oggetto di certificazione biologica (purché non aderenti alla misura 11), trattandosi di un sistema di qualità più restrittivo che prevede l'impiego di mezzi tecnici ammessi dalle norme tecniche di produzione integrata. In questo caso i funzionari incaricati delle verifiche aziendali, nell'ambito del sistema integrato di controllo e vigilanza, devono tener conto del fatto che su parte della SAU aziendale viene richiesta la certificazione del metodo biologico. I prelievi di campioni da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci, in particolare, devono essere effettuati in via prioritaria su appezzamenti oggetto di certificazione biologica (oltre che degli impegni previsti dall'operazione 10.1.1), a condizione che per le colture interessate, in base alle tabelle di rischio predisposte dal Settore Fitosanitario, un prelievo effettuato al momento del sopralluogo sia in grado di evidenziare eventuali trattamenti irregolari. Le relative analisi devono essere finalizzate a rilevare anche i residui di sostanze attive non consentite dalle norme di produzione biologica, pur se ammesse dalle norme di produzione integrata. Gli Uffici istruttori notificano agli Organismi di controllo eventuali violazioni del metodo biologico riferite a terreni oggetto di certificazione biologica.

### 2.1.7 Compatibilità con i programmi OCM ortofrutta

Le aziende socie di Organizzazioni di produttori (OP) del settore ortofrutticolo possono aderire alla presente operazione assoggettando all'impegno tutte le colture aziendali, comprese le ortofrutticole di cui all'allegato I, parte IX del reg. (UE) 1308/13. Tuttavia, poiché l'organizzazione comune di mercato (OCM) del settore ortofrutticolo interviene a favore delle aziende socie di OP per l'applicazione della confusione sessuale e per l'acquisto dei relativi mezzi tecnici, le imprese agricole inserite in progetti finanziati dall'OCM ortofrutta che prevedono l'applicazione della lotta confusione *non sono ammissibili* al sostegno per il corrispondente impegno facoltativo della presente operazione.

### 2.1.8 Compatibilità con l'azione 10.1.4/1

L'operazione 10.1.1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in colture foraggere permanenti), fermo restando che i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica poiché l'aiuto concesso dall'azione 10.1.4/1 è pari al massimale previsto dal regolamento (UE) 1305/2013 per le colture interessate. Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di baseline e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che quest'ultima deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta dei due impegni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggera permanente) sia le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

## 2.1.9 Entità del premio annuale

### 2.1.9.1 Impegni di base

Il premio "introduzione" si applica per 5 anni alle aziende che non hanno aderito al metodo di produzione integrata nell'ambito del PSR 2007-2013 e nemmeno del PSR 2000-2006.

Il premio "mantenimento" si applica per 5 anni alle aziende che non ricadono nel caso precedente.

<i>Impegni di base</i>		
Gruppi di colture/coltura	Importi €/ha	
	Mantenimento	Introduzione
Vite e fruttiferi minori (1)	350	500
Fruttiferi principali (2)	400	585
Noce (3) e castagno (3)	155	190
Altri seminativi (inclusi i cereali destinati all'alimentazione animale)	115	140
Riso	170	210
Ortive estensive (4)	230	280
Ortive intensive (5)	400	475
Foraggere	75	90

(1) Fruttiferi minori: actinidia albicocco, ciliegio, piccoli frutti, nocciolo, olivo

(2) Fruttiferi principali: melo, pero, pesco, susino

(3) coltivazioni da frutto

(4) Ortive estensive: aglio, carota, cipolla, fagiolo da industria, fagiolino da industria, patata, pisello da industria, pomodoro in pieno campo, spinacio

(5) Ortive intensive: ortive non comprese nell'elenco di cui al punto precedente

La definizione dei premi dell'operazione 10.1.1 è stata effettuata in modo da non compensare impegni corrispondenti agli obblighi di "inverdimento" (articolo 43 del regolamento UE n. 1307/2013). In particolare, il rispetto dei criteri di avvicendamento costituisce un impegno non remunerato e, pertanto, non presenta rischi di duplicazione di pagamento rispetto alla pratica "greening" di diversificazione colturale. Gli aiuti pertanto possono essere percepiti integralmente anche da coloro che presentano una Domanda Unica e sono soggetti al rispetto degli obblighi di "inverdimento".

### 2.1.9.2 Impegni facoltativi

	Importi in €/ha
<b>a) Metodo della confusione sessuale</b>	
Melo	150
Pero, Pesco e Susino	200
Vite	250
<b>b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite</b>	
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila a )	110
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila b )	300
Frutteti di pianura	200
<b>c) Manutenzione di nidi artificiali</b>	55
<b>d) Erbai autunno-vernini da sovescio</b>	180
<b>e) Sommersione invernale delle risaie</b>	190

Le imprese agricole che aderiscono all'impegno di base dell'operazione e, inoltre, partecipano a progetti di organizzazioni di produttori per l'applicazione della lotta confusione nell'ambito dell'OCM del settore ortofrutticolo, possono aver assunto l'impegno facoltativo "metodo della confusione sessuale" (ricevendo il corrispondente punteggio di priorità), ma non possono ottenere il relativo sostegno nell'ambito della presente operazione. Le imprese in questione sono comunque tenute a rispettare tutte le condizioni previste dall'impegno facoltativo, assoggettandosi ai controlli e alle riduzioni di pagamento derivanti da eventuali inadempienze.

Come per gli impegni di base, non si ravvisano rischi di doppio finanziamento di pratiche di "inverdimento". In particolare, la coltivazione dell'erbaio autunno vernino da sovescio non viene utilizzata come impegno equivalente alle pratiche di "inverdimento" relative alle "aree di interesse ecologico" e alla "diversificazione colturale".

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l'importo massimo per ettaro di cui all'allegato II<sup>5</sup> del reg. (UE) 1305/2013.

### 2.1.10 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

<sup>5</sup> Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

## 2.2 - OPERAZIONE 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

### 2.2.1 Descrizione degli interventi

L'operazione tende a mitigare le conseguenze negative della pratica dell'asciutta sulla biodiversità della risaia. A tale scopo essa sostiene il mantenimento, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le asciutte e di ripopolare le camere di risaia nelle successive fasi di allagamento. L'operazione, inoltre, richiede l'inerbimento a fini naturalistici di un argine della camera di risaia e sostiene, quali impegni accessori da attuarsi fra un ciclo colturale e l'altro del riso, il mantenimento delle stoppie in campo, la sommersione invernale e la coltivazione di erbai intercalari da sovescio.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio

e secondariamente, in riferimento ad alcuni impegni facoltativi:

- migliorare la conservazione del sistema suolo
- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio.

La salvaguardia della biodiversità tende, fra l'altro, ad accrescere il controllo naturale delle zanzare favorendo il compimento del ciclo biologico dei loro predatori naturali (girini, libellule, pesci, ecc.), che nelle condizioni ordinarie risultano fortemente limitati dalle ripetute fasi di asciutta. Nel favorire la complessità dell'agroecosistema, l'intervento presenta quindi potenziali riflessi positivi sulla qualità di vita delle popolazioni locali e anche sull'attrattività dei territori risicoli per una fruizione ricreativa, didattica, di studio e di ricerca naturalistica.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	Elementi ambientali ( <i>focus area</i> )				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.02	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera:)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	***		**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di ciascuna *focus area*.

### 2.2.2 Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

### 2.2.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile a superfici ricadenti nel territorio regionale e coltivate a riso in sommersione (anche qualora le fasi iniziali della coltura siano svolte in asciutta).

La superficie minima di attuazione dell'impegno di base è di 3 ettari.

### 2.2.4 Impegni di base

L'operazione prevede l'assunzione degli impegni di base, richiesta a tutti gli agricoltori aderenti, e l'adesione facoltativa a impegni aggiuntivi.

Gli impegni di base sono i seguenti:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1. Realizzare in ogni anno del periodo di impegno</b>, lungo uno o più lati sul perimetro della camera di risaia, un <b>fosso</b> a sezione trapezoidale largo almeno 60 cm (base maggiore del trapezio, posta in alto) e profondo almeno 40 cm. Il rapporto fra la lunghezza di totale dei fossi e la superficie totale oggetto di impegno deve essere almeno pari a 100 metri per ettaro. Al fine di rispettare tale condizione, necessaria per la giustificazione dell'aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate.</p> <p>Il rapporto minimo fra la lunghezza del fosso e la superficie oggetto di impegno deve essere rispettato in ciascuna camera interessata.</p> <p>Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.</p> <p>Il beneficiario deve disporre di una rappresentazione cartografica delle camere di risaia e dei fossi oggetto di impegno, con l'indicazione delle rispettive superfici e lunghezze. Tale documentazione deve essere fornita ai funzionari incaricati in caso di eventuali controlli in azienda.</p> <p>Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e imprevedute (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore.</p>	<p><b>Requisiti minimi</b></p> <p>Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p><b>Impegno 2. Mantenere inerbito un argine di risaia</b> per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea.</p> <p>L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia, non necessariamente coincidente con un lato lungo il quale è stato realizzato il fosso che beneficia del sostegno dell'operazione.</p> <p>In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone. La miscela di semente potrà essere composta da sole graminacee poliennali, quali Festuca (<i>Festuca arundinacea</i> L.), Erba mazzolina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ed Erba fienarola (<i>Poa pratense</i> L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (<i>Lolium perenne</i> L.) o Loiessa (<i>Lolium multiflorum</i> L.) per garantire una rapida copertura iniziale; o da graminacee consociate a leguminose: Trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.) Trifoglio pratense (<i>Trifolium pratense</i> L.) ed Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.).</p> <p>Per non compromettere le finalità naturalistiche dell'intervento, sull'argine oggetto di impegno non devono essere effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra il 15 marzo e la fine di luglio di ogni anno del periodo di impegno.</p> <p>La scelta di lasciare la vegetazione spontanea o di seminare determinate specie e le modalità di gestione degli argini inerbiti devono tenere conto dell'eventuale presenza di specie protette dalla direttiva Habitat, attenendosi alle specifiche norme per la loro tutela.</p>	<p><b>Requisiti minimi</b> Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

Le particelle interessate possono cambiare durante il periodo di attuazione dell'impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, la variazione delle particelle può comportare una variazione nel numero di ettari oggetto di impegno da un anno all'altro, entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

## 2.2.5 Impegni aggiuntivi

Sull'intera superficie interessata dagli impegni di base o su parte di questa, possono essere assunti uno o più impegni facoltativi tra quelli di seguito indicati:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno aggiuntivo 1: Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale.</b>  Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, per poi effettuare (nello stesso anno) le operazioni preparatorie del terreno e la semina della successiva coltivazione di riso.  L'impegno, qualora assunto, deve essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione degli impegni di base.</p>	<p><b>Requisiti minimi</b> Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p><b>Impegno aggiuntivo 2: Sommersione invernale delle risaie.</b>  In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base:  a) mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio;  b) comunicare preventivamente all'Ufficio istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione della disponibilità del Consorzio irriguo a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'intervento.</p>	<p><b>Requisiti minimi</b> Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p><b>Impegno aggiuntivo 3: Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino.</b>  In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base:  - coltivare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza (in peso) di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita creando in particolare, ove necessario, adeguati canali di scolo per evitare ristagni;  - non sottoporlo a fertilizzazioni o a trattamenti fitosanitari  - mantenerlo in campo almeno fino alla fine di febbraio e quindi sovesciarlo.  L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.  Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere commisurata alla superficie oggetto dell'impegno facoltativo, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. Per le semine in purezza devono essere rispettate le seguenti <i>quantità minime</i> di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.</p>	<p><b>Requisiti minimi</b> Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

Specie	Quantità di seme (kg/ha)
<i>Graminacee</i>	
Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120
Loiessa	20
<i>Leguminose</i>	
Veccia vellutata ( <i>V.villosa</i> )	50
Trifoglio incarnato	30
<i>Crucifere</i>	
Colza	40

Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina purezza) deve essere almeno pari a 100.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze imprevedute che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme.

Per ragioni finanziarie l'assunzione *ex novo* dell'impegno facoltativo non è stata ammessa in anni successivi al 2016. Se nel 2016 (primo anno di impegno) è stata presentata un'adesione seguita da una rinuncia totale all'impegno facoltativo, motivata dalle ragioni imprevedute sopra richiamate, l'impegno facoltativo può essere stato assunto negli anni successivi del periodo di applicazione dell'impegno di base; in questo caso l'impegno deve essere applicato per almeno due anni (escluso il 2016) e, ai fini del rispetto del limite del 20%, si assume come riferimento la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nel primo anno di effettiva attuazione di tale impegno.

Trattandosi di una coltura da sovescio, essa non può essere raccolta, asportata o utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici.

<p><b>Impegno aggiuntivo 4: Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base.</b></p> <p>Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno di ciascuna camera di risaia oggetto dell'intervento facoltativo, lungo uno o più lati sul perimetro della camera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ un fosso di almeno 80 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 100 cm di profondità, per una lunghezza minima di almeno 100 m per ettaro;</li> <li>✓ <i>oppure</i> un fosso di almeno 60 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 60 cm di profondità, per una lunghezza minima di almeno 100 m per ettaro;</li> </ul> <p>Al fine di rispettare il rapporto di 100 m di lunghezza/ha, condizione necessaria per la giustificazione dell'aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate.</p> <p>Come nell'impegno di base, il fosso deve essere mantenuto costantemente allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo intercorrente fra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.</p> <p>Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.</p> <p>Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e impreviste (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore.</p> <p>L'impegno deve essere attuato, a partire dall'anno di assunzione, fino al termine del periodo di applicazione dell'impegno di base.</p>	<p><b>Requisiti minimi</b> Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Gli impegni aggiuntivi 1), 2) e 3) non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie; ciascuno di essi è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno aggiuntivo 4).</p>	

Per gli impegni facoltativi “mantenimento delle stoppie nel periodo invernale”, “coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio” e “sommersione invernale delle risaie”, nella domanda di pagamento devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tali interventi nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione degli interventi o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12/2020, mediante l'apposita funzione informatica, una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche in campo durante le quali sarà controllata in particolare, per quanto riguarda gli erbai, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

### 2.2.6 Durata

La durata degli impegni di base è quinquennale, con possibilità di proroga. Per le domande oggetto delle presenti disposizioni essa decorre dal 11 novembre 2015 (adesioni 2016) o dal 11 novembre 2017 (adesioni 2018).

Se al termine del quinto anno viene attuato un impegno facoltativo autunno-invernale (mantenimento delle stoppie in campo, coltivazione di erbai autunno-vernini o sommersione

invernale delle risaie) l'impegno si protrae nella campagna successiva fino al termine del suo periodo di attuazione.

## 2.2.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Gli aiuti dell'operazione 10.1.2 sono cumulabili sulla stessa superficie fisica con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e con quelli di altre misure, come indicato nella tabella seguente:

		10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE					
		IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI				
			Mantenimento stoppie nel periodo invernale	Sommersione invernale della risaia	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Realizzazione di un fosso di sezione >	
10.1.1	IMPEGNI DI BASE	C	C	C	C	C	
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale					
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite					
		Manutenzione di nidi artificiali	C	C	C	C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C				C
	Sommersione invernale della risaia	C				C	
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C	C	C	C	
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo					
		Apporto matrici organiche	C	C	C	C	
		IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino	C				C
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C		C	
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C		C	
13.1.1	Indennità compensativa	C	C	C	C	C	

## 2.2.8 Entità del premio annuale

- Impegno di base: 125 euro/ha
- Impegni facoltativi:
  1. Mantenimento delle stoppie nel periodo invernale 40 euro/ha
  2. Sommersione invernale della risaia 190 euro/ha
  3. Erbaio da sovescio autunno-vernino 180 euro/ha
  4. Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base:
    - largh. 80 cm, prof. 100 cm 235 euro/ha;
    - largh. 60 cm, prof. 60 cm 55 euro/ha;

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l'importo massimo per ettaro di 600 euro/ha (allegato II del regolamento UE n. 1305/2013).

## 2.2.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

## 2.3 OPERAZIONE 10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

### 2.3.1 Descrizione degli interventi

Il rischio di degrado biologico dei suoli agricoli piemontesi con impoverimento della sostanza organica e di erosione a causa della progressiva intensivizzazione delle pratiche agricole, particolarmente evidente nei terreni coltivati a seminativi e a colture arboree da frutto, comporta una maggior esposizione nei confronti dei cambiamenti climatici e dei rischi naturali, riducendo al contempo la biodiversità del suolo. L'intervento contribuisce a soddisfare sul territorio regionale, in via prioritaria, le necessità di:

- migliorare la conservazione del suolo
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole,
- diffondere pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e ridurre le emissioni,
- concorrere alla conservazione della sostanza organica e della biodiversità del terreno.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

Operazione	Elementi ambientali ( <i>focus area</i> )				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (Miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (Riduzione emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.3	**	**	***	*	***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sulle *focus area* interessate.

L'operazione 10.1.3 si articola nelle azioni:

Azione 10.1.3.1 : Introduzione delle tecniche di minima lavorazione.

Azione 10.1.3.2 : Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Azione 10.1.3.3 : Apporto di matrici organiche palabili in sostituzione della concimazione minerale

### 2.3.2 Beneficiari

I beneficiari sono le imprese agricole, singole o associate.

### 2.3.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile all'intero territorio regionale. La superficie aziendale complessiva oggetto dell'impegno 10.1.3 deve essere almeno pari a 1 ettaro.

#### *Azioni 1 e 2 (Minima lavorazione e Semina su sodo)*

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativo, individuate nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. I prati avvicendati sono ammissibili all'aiuto soltanto nell'anno di semina. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni

di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda risulti nella sez. Attrezzature del Fascicolo aziendale (del beneficiario o del soggetto collettivo) una macchina operatrice o attrezzatura funzionale alla lavorazione prevista (es. seminatrice da sodo per l'azione 2), specificandolo nel campo note. Qualora la macchina sia di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte, va allegata alla domanda di sostegno una dichiarazione di disponibilità all'uso da parte della singola impresa agricola.

### *Azione 3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale)*

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio), come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche. Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007; la verifica si svolge rispetto alle informazioni presenti nell'ultima validazione del Fascicolo con data uguale o antecedente alla presentazione della domanda.

Sono escluse dell'aiuto le aziende che risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico.

Ai fini del presente bando, si considerano "titolari di allevamento zootecnico" le aziende detentrici di bestiame di interesse zootecnico che nel fascicolo aziendale risultino avere almeno un codice allevamento con una consistenza media superiore a 2,0 UBA. Non sono comunque compresi in questa definizione gli allevamenti di api, selvaggina e gli impianti di acquacoltura.

Si considera "azienda titolare di impianto di digestione anaerobica" il soggetto che in Fascicolo, sez. Fabbricati, abbia dichiarato almeno una struttura "Digestore anaerobico". Si considera "azienda titolare di impianto di digestione anaerobica" anche l'azienda agricola socia di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria; la verifica viene svolta sia nel Fascicolo del soggetto collettivo, in Anagrafica/Elenco soci, sia nel Fascicolo del soggetto singolo, in Anagrafica/Soggetti collegati.

### *Impegno facoltativo (colture autunno-vernine da sovescio)*

Sono ammissibili all'aiuto le sole superfici oggetto di impegno coltivate a seminativo. L'erbaio non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.

### **2.3.4 Impegni di base**

Gli impegni vengono sottoscritti con la presentazione della domanda di sostegno e pagamento. Oltre agli impegni di base può essere assunto l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio".

Le azioni in cui l'operazione si articola prevedono i seguenti impegni di base.

### **Azione 10.1.3/1 : Introduzione delle tecniche di minima lavorazione**

Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1</b> Non effettuare arature o vangature; sono ammesse le sole operazioni eseguite con attrezzi portati, semi-portati o trainati dotati di organi lavoranti non mossi idraulicamente o dalla presa di forza. (es. erpici a denti, erpici a dischi).</p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.  <b>Attività minima:</b> Mantenimento del</p>

<p><b>Impegno 2</b> Non effettuare lavorazioni del terreno oltre i 15 cm di profondità.</p> <p><i>Nel quinquennio di impegno, le tecniche di minima lavorazione devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari). Non sono consentite ripuntature o rippature oltre i 15 cm di profondità, né interventi straordinari di livellamento del suolo.</i></p> <p><i>La semina può essere svolta con qualsiasi seminatrice, anche da sodo. Le macchine combinate sono utilizzabili, purché non abbiano organi lavoranti mossi dalla presa di forza.</i></p> <p><i>Le operazioni di fertilizzazione con interrimento sono assimilate ad una lavorazione del terreno, e pertanto devono rispettare il vincolo dei 15 cm di profondità.</i></p> <p><i>Non sono oggetto di questi due impegni gli interventi colturali che non comportano movimentazione del suolo (es. irrigazioni, trattamenti, fertilizzazioni senza interrimento, raccolta).</i></p>	<p>terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p><b>Impegno 3</b> Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.</p> <p><i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il 2016, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre. Per le colture intercalari viene verificata mediante controllo aziendale a campione la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza della coltura (se il controllo avviene durante il suo periodo di permanenza in campo).</i></p>	<p><b>Attività minima:</b> come sopra</p>
<p><b>Impegno 4</b> Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p> <p><b>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci:</b> D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p><b>Impegno 5</b> Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di lavorazione del terreno e i terreni interessati.</p> <p><i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di lavorazione e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i></p> <p><i>Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 11/11 di ogni anno del periodo di impegno al 10/11 dell'anno successivo).</i></p>	<p>Non pertinenti</p>
<p><b>Impegno 6</b> Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di lavorazione del suolo, semina, concimazione con interrimento, raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare</i></p>	<p>Non pertinenti</p>

<p><i>irrigazioni, trattamenti e concimazioni senza interrimento.</i>  <i>La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	
<p><b>Impegno 7</b> In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione.</p> <p><i>Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica adottata).</i></p>	Non pertinenti

### Azione 10.1.3/2 : Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1</b> Effettuare la semina diretta su sodo o, per le sole colture seminate a file distanti almeno 40 cm, la lavorazione in bande.</p> <p><i>Nel quinquennio di impegno, le tecniche di semina su sodo devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).</i></p> <p><i>La lavorazione in bande consiste nel deporre il seme nel terreno senza alterarne la struttura, se non nelle fasce corrispondenti alle file di semina lavorate per una larghezza massima di 20 cm e ad una profondità massima di 15 cm, in modo che la superficie lavorata non superi il 25% della superficie complessiva.</i></p> <p><i>La seminatrice da sodo deve essere utilizzata per tutte le colture che nel quinquennio si succedono sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari), con l'eccezione del riso seminato in acqua. Le seminatrici combinate sono utilizzabili, purché rispettino i vincoli indicati.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p><b>Attività minima:</b> Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p><b>Impegno 2</b> Non rimescolare gli strati del profilo attivo del suolo, né effettuare ripuntature o rippature.</p> <p><i>Non sono consentite ripuntature o rippature, né interventi straordinari di livellamento del suolo.</i></p>	
<p><b>Impegno 3</b> Mantenere sul terreno i residui colturali della coltura principale in modo da formare uno strato protettivo di materiale vegetale (mulching).</p> <p><i>Nel caso che la coltura principale sia un cereale, per residui colturali si intendono le sole stoppie. In risaia non è consentita la bruciatura delle paglie.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA 6 - mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di sanità delle colture.</p> <p><b>Attività minima:</b> Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p><b>Impegno 4</b> Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p> <p><b>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci:</b> D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p><b>Impegno 5</b> Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.</p> <p><i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il quinquennio di impegno, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre.</i></p> <p><i>Per le colture intercalari viene verificata mediante controllo aziendale</i></p>	Non pertinenti

<p><i>a campione la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza della coltura (se il controllo avviene durante il suo periodo di permanenza in campo).</i></p> <p><i>Poiché il terreno non può essere lavorato, l'eventuale intercalare non oggetto di raccolta viene disattivata e lasciata in superficie.</i></p>	
<p><b>Impegno 6</b> Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di semina e i terreni interessati.</p> <p><i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di semina e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i></p> <p>Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 11/11 di ogni anno del periodo di impegno al 10/11 dell'anno successivo).</p>	Non pertinenti
<p><b>Impegno 7</b> Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Per ciascuna coltura (principale e secondaria intercalare) oggetto di impegno devono essere annotati gli interventi di semina e raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare eventuali irrigazioni, trattamenti, concimazioni.</i></p> <p><i>La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	Non pertinenti
<p><b>Impegno 8</b> In caso di noleggio delle macchine necessarie o di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione.</p> <p><i>Vanno allegati alla domanda di sostegno e conservati i pre-contratti/contratti, i quali devono essere dettagliati rispetto al tipo di lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica adottata).</i></p> <p><i>Le fatture relative al noleggio delle macchine necessarie o di ricorso a contoterzisti, in cui deve essere dettagliato il lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica adottata), devono essere trasmesse all'Ufficio istruttore tramite SIAP con comunicazione per la trasmissione della documentazione integrativa</i></p>	Non pertinenti

### **Azione 10.1.3/3 : Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale**

Le particelle oggetto di impegno possono variare da un anno all'altro; il numero di ettari oggetto di impegno può variare entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno.

Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1.</b> Sostituire parte dei concimi azotati di sintesi con materiali organici di origine extra-aziendale in forma palabile: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido, anche compostate o digerite, ottenute dal trattamento dei reflui zootecnici e altre matrici agricole, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010.</p> <p>Deve essere distribuito in campo un quantitativo minimo annuo, espresso in termini di sostanza secca, pari almeno a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.</p> <p>Le distribuzioni effettuate nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre, possono essere riferite, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'anno di impegno corrispondente all'anno civile in cui le distribuzioni sono effettuate (es. distribuzione effettuata nell'autunno 2019 e riferita all'anno di impegno 2019);</li> <li>- all'anno di impegno successivo (es. distribuzione effettuata nell'autunno 2019 e riferita all'anno di impegno 2020).</li> </ul> <p><i>E' possibile utilizzare uno o più dei seguenti materiali: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido dei reflui zootecnici, frazioni solide da separazione solido/liquido del digestato classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006, frazioni solide da separazione solido/liquido del digestato assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010. Le frazioni solide da separazione solido/liquido possono essere state oggetto di compostaggio. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al letame" ai sensi dell'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. palabili avicunicoli). Il quantitativo minimo annuo di matrici organiche è da intendersi come valore medio aziendale per ciascuna tipologia colturale (arboree da frutto, erbacee di pieno campo).</i></p> <p><i>Il tenore di sostanza secca degli ammendanti compostati e dei separati solidi è desunto dal referto analitico di accompagnamento; per i letami, in assenza di un'analisi è possibile fare riferimento al valore medio del 25%.</i></p> <p><i>La documentazione di acquisizione delle matrici deve indicare la tipologia e la quantità di materiale consegnato, l'origine, la destinazione e la data di consegna. Tale documentazione, insieme agli eventuali referti analitici, va conservata in azienda per l'intero periodo di impegno.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.</p> <p><b>Requisiti minimi uso fertilizzanti:</b> Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.</p>
<p><b>Impegno 2.</b> Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, qualora applicabili, tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale basato su un bilancio semplificato apporti-asporti.</p> <p><i>Per la redazione del Piano di concimazione annuale è possibile utilizzare l'applicativo informatico PUA/PUAS o il bilancio semplificato previsto dall'operazione 10.1.1. Per la definizione della dose massima di azoto apportabile in campo, valgono i massimali previsti dalle vigenti normative agro-ambientali, anche qualora tali massimali risultassero più stringenti rispetto alla dose prevista nell'impegno 1.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p><b>Impegno 3:</b> In risaia, rispettare un intervallo minimo di 20 giorni tra la distribuzione della matrice organica e la sommersione.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> non previsto.</p> <p><b>Altri:</b> non pertinenti.</p>
<p><b>Impegno 4:</b> Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p> <p><b>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci:</b> D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>

<p><b>Impegno 5</b> Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.</p> <p><i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il quinquennio di impegno, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Quando la coltura raccolta ha un ciclo autunno-vernino, l'intervallo tra questa e la semina successiva può essere maggiore di 40 giorni, ma è comunque necessario seminare una coltura a ciclo autunno-vernino. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre.</i></p> <p><i>Per le colture intercalari viene verificata mediante controllo aziendale a campione la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza della coltura (se il controllo avviene durante il suo periodo di permanenza in campo).</i></p> <p><i>L'impegno 5 non si applica ai terreni con colture permanenti (fruttiferi e vite)</i></p>	Non pertinenti
<p><b>Impegno 6</b> Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati.</p> <p><i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i></p> <p><i>Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni riferita all'anno di impegno in questione.</i></p>	Non previsti
<p><b>Impegno 7</b> Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di semina, distribuzione delle matrici palabili e raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Nel caso delle risaie, va annotata anche la sommersione qualora attuata a seguito della distribuzione della matrice organica.</i></p> <p><i>Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio concimazioni minerali, trattamenti e irrigazioni.</i></p> <p><i>La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p><b>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci:</b> Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>

**Impegno 8.** In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione.

*Vanno conservati e allegati alla domanda di sostegno i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).*

*Le fatture relative al noleggio delle macchine necessarie o al ricorso a contoterzisti, in cui deve essere dettagliato il lavoro svolto, devono essere trasmessa all'Ufficio istruttore tramite SIAP con comunicazione per la trasmissione della documentazione integrativa.*

**Condizionalità:** Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU

**Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci:** Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.

L'azione 1 è alternativa all'azione 2 ed è cumulabile con l'azione 3. L'azione 2 è alternativa all'azione 1 ed è cumulabile con l'azione 3.

### 2.3.5 Impegno aggiuntivo (facoltativo)

In aggiunta agli impegni di base può essere assunto un impegno facoltativo:

Descrizione degli impegni e specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.																		
<p><b>Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio</b>            In almeno due anni del periodo di attuazione dell'impegno di base:            - seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino di leguminose, graminacee o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita e mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio;            - non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari.            L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.  <i>Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. Devono essere rispettate le seguenti quantità minime di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo.</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="129 1451 732 1541">Specie</th> <th data-bbox="732 1451 1038 1541">Quantità di seme (kg/ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="129 1541 732 1585"><i>Graminacee</i></td> <td data-bbox="732 1541 1038 1585"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="129 1585 732 1675">Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale</td> <td data-bbox="732 1585 1038 1675">120</td> </tr> <tr> <td data-bbox="129 1675 732 1720">Loiessa</td> <td data-bbox="732 1675 1038 1720">20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="129 1720 732 1765"><i>Leguminose</i></td> <td data-bbox="732 1720 1038 1765"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="129 1765 732 1816">Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)</td> <td data-bbox="732 1765 1038 1816">50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="129 1816 732 1868">Trifoglio incarnato</td> <td data-bbox="732 1816 1038 1868">30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="129 1868 732 1912"><i>Crucifere</i></td> <td data-bbox="732 1868 1038 1912"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="129 1912 732 1966">Colza</td> <td data-bbox="732 1912 1038 1966">40</td> </tr> </tbody> </table>	Specie	Quantità di seme (kg/ha)	<i>Graminacee</i>		Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120	Loiessa	20	<i>Leguminose</i>		Veccia vellutata ( <i>V.villosa</i> )	50	Trifoglio incarnato	30	<i>Crucifere</i>		Colza	40	
Specie	Quantità di seme (kg/ha)																		
<i>Graminacee</i>																			
Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120																		
Loiessa	20																		
<i>Leguminose</i>																			
Veccia vellutata ( <i>V.villosa</i> )	50																		
Trifoglio incarnato	30																		
<i>Crucifere</i>																			
Colza	40																		
<p><i>Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può</i></p>																			

*ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina purezza) deve essere almeno pari a 100.*

*Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione colturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.*

*Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme.*

*Per ragioni finanziarie l'assunzione ex novo dell'impegno facoltativo non è stata ammessa in anni successivi al 2016. Se nel 2016 (primo anno di impegno) è stata presentata un'adesione seguita da una rinuncia totale all'impegno facoltativo, motivata dalle ragioni impreviste sopra richiamate, l'impegno facoltativo può essere stato assunto negli anni successivi del periodo di applicazione dell'impegno di base; in questo caso l'impegno deve essere applicato per almeno due anni (escluso il 2016) e, ai fini del rispetto del limite del 20%, si assume come riferimento la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nel primo anno di effettiva attuazione di tale impegno.*

*E' vietato raccogliere ed asportare la coltura, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici. Al termine del periodo di coltivazione, la coltura dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente. Se l'impegno facoltativo viene assunto su superfici oggetto dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo), poiché il terreno non può essere lavorato, l'erbaio dopo la disattivazione viene lasciato in superficie. In tale caso è consentito l'uso di disseccanti, esclusivamente per la disattivazione in loco della coltura a fine ciclo.*

*L'erbaio deve essere mantenuto in campo almeno fino al 20 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo. Nel caso del riso, tenuto conto dei tempi di preparazione del terreno per la coltura principale, la coltura da sovescio deve essere mantenuta in campo almeno fino al 10 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo.*

Per l'impegno facoltativo "coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio", nella domanda di pagamento (o nella domanda di sostegno e pagamento del primo anno) devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tale intervento nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano la semina degli erbai o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12/2020 mediante l'apposita funzione informatica una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche aziendali durante le quali sarà controllata, in particolare, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

### **2.3.6 Durata**

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga.

Per le domande oggetto delle presenti disposizioni il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2015 (adesioni 2016) o dal 11 novembre 2017 (adesioni 2018).

Se al termine del quinto anno viene attuato l'impegno facoltativo "coltivazione di erbai autunno-invernale da sovescio", l'impegno si protrae nella campagna successiva fino al termine del suo periodo di attuazione.

### 2.3.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure:

		10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA			
		AZIONI			IMPEGNO AGGIUNTIVO: Erbaio da sovescio
		10.1.3.1 minima lavorazione	10.1.3.2 Semina sodo	10.1.3.3 Apporto matrici	
10.1.1	IMPEGNI AGGIUNTIVI	IMPEGNI DI BASE		C	C
		Metodo della confusione sessuale		C	
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite		C	
		Manutenzione di nidi artificiali		C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino			
		Sommersione invernale della risaia		C	
10.1.2	IMPEGNI AGGIUNTIVI	IMPEGNI DI BASE		C	C
		Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale		C	C
		Sommersione invernale della risaia		C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino			
		Realizzazione di un fosso di sezione >		C	C
10.1.4		Conversione di seminativi in foraggere permanenti			
		Diversificazione colturale in aziende maidicole		C	C
10.1.5		Distribuzione con interrimento immediato		C	C
		Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico			C
13.1.1		Indennità compensativa		C	C

### 2.3.8 Adeguamento degli impegni dall'azione 10.1.3/1 all'azione 10.1.3/2

I beneficiari dell'azione 10.1.3/1 (minima lavorazione) sono autorizzati ad adeguare l'impegno originariamente sottoscritto in un impegno nell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo o strip till) presentando tramite il portale SIAP entro i termini previsti la domanda di pagamento 2020. Tale adeguamento consente di intensificare gli effetti ambientali migliorando l'efficienza nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In proposito si specifica che:

- l'impegno adeguato deve essere rispettato per la durata rimanente dell'impegno iniziale;
- l'incremento del premio per ettaro derivante dal passaggio all'azione 2 sarà corrisposto a condizione che disponibilità economica sia sufficiente a finanziarlo; in caso contrario resta comunque garantito il premio relativo all'azione 1.

### 2.3.9 Entità del premio annuale

#### Impegni di base

L'importo annuale del sostegno è quantificato come segue:

Azione 10.1.3.1.: 180 euro/ha

Azione 10.1.3.2: 280 euro/ha

Azione 10.1.3.3: - Ammendanti compostati: per le Colture erbacee 260 euro/ha e per le Colture arboree 180 euro/ha;

- Altre matrici diverse dagli ammendanti compostati: per le Colture erbacee 300 euro/ha e per le Colture arboree 180 euro/ha.

#### Impegno facoltativo

Impegno aggiuntivo "Colture da sovescio autunno-vernine": 230 euro/ha.

Il premio può essere percepito soltanto negli anni di effettiva attuazione dell'impegno aggiuntivo.

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono comunque superare l'importo massimo per ettaro di cui all'allegato II<sup>6</sup> del reg. (UE) 1305/2013.

### 2.3.10 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

---

<sup>6</sup>Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

## 2.4 - OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI CULTURALI ECOCOMPATIBILI

### 2.4.1 Descrizione degli interventi

L'operazione, attraverso le azioni in cui è articolata, sostiene la conversione di seminativi in foraggere permanenti (10.1.4/1), la realizzazione di inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi (10.1.4/3) e il conseguimento, in aziende in cui il mais è ampiamente prevalente, di un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" (10.1.4/2).

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e secondariamente:
- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio;
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
- migliorare la conservazione del sistema suolo;
- sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce in via prioritaria sui seguenti aspetti ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	Elementi ambientali ( <i>focus area</i> )					
	4a	4b	4c	5a	5d	5e
10.01.04	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Risparmio idrico	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	**	**	**		***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

L'operazione si articola nelle azioni:

- 10.1.4/1: Conversione di seminativi in foraggere permanenti;
- 10.1.4/2: Diversificazione colturale in aziende maidicole;
- 10.1.4/3: Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi.

Le azioni 10.1.4/1 e 10.1.4/3 determinano benefici ambientali dovuti all'elevata capacità delle colture foraggere permanenti e delle fasce inerbite ai margini dei campi di immagazzinare il carbonio atmosferico, di salvaguardare il paesaggio rurale, la varietà biologica dell'agroecosistema, la struttura del suolo e la sua dotazione di sostanza organica, di contrastare l'erosione mediante la copertura erbosa lungo tutto l'arco dell'anno, di azzerare i trattamenti fitosanitari su superfici in precedenza investite a seminativi e di ridurre il ruscellamento e il trasporto di inquinanti provenienti dalle coltivazioni.

L'azione 10.1.4/2 consente di conseguire, attraverso l'adozione di un criterio di avvicendamento, un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica "greening" e alla situazione aziendale precedente l'assunzione dell'impegno. L'introduzione o l'accresciuta incidenza nell'ordinamento ambientale, in parziale sostituzione del mais, delle colture ammissibili al sostegno determinano benefici ambientali che comprendono:

- per cereali vernini, colza e ravizzone, i minori consumi idrici e la copertura autunnale e invernale del terreno;

- per le leguminose, la concimazione minerale ridotta o azzerata, l'azione a favore degli impollinatori e, nel caso di colture poliennali quali l'erba medica, la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per il girasole, le minori esigenze irrigue;
- per il sorgo, la riduzione dei trattamenti fitosanitari e le minori esigenze irrigue;
- per la canapa, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari;
- per i prati avvicendati, l'elevato sequestro di carbonio, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per i terreni ritirati dalla produzione, l'elevato sequestro di carbonio, l'assenza di trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno.

## 2.4.2 Beneficiari

Imprese agricole singole o associate.

## 2.4.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

### Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti)

L'intervento è applicabile a superfici che nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno siano state investite a seminativi. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento). Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali conseguenti alla conversione in foraggere permanente, sulle superfici oggetto di impegno il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Come previsto dal PSR, l'intervento è applicabile anche a superfici che nella scorsa programmazione siano state oggetto dell'analogo intervento 214.4. del PSR 2007-2013 o del ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione ai sensi del programma regionale attuativo del regolamento (CEE) n. 2078/1992, a condizione che i relativi impegni siano terminati. Tali superfici infatti hanno mantenuto il proprio stato di seminativi durante il periodo di attuazione dell'impegno e al termine di questo <sup>7</sup>.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui l'impegno può essere assunto è pari a 1 ettaro.

### Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole)

L'azione è applicabile ad aziende in cui l'incidenza media del mais, attestata dall'anagrafe agricola regionale, sia risultata maggiore o uguale al 75% della superficie complessiva dei seminativi durante il periodo di riferimento 2011-2014 (nel quale i vincoli di "inverdimento" non erano in vigore). Pertanto deve trattarsi di aziende già attive durante il periodo di riferimento. In aziende che soddisfino tale requisito, l'azione richiede di conseguire un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" e alla situazione aziendale precedente l'assunzione dell'impegno.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui può essere assunto l'impegno, coincidente con la superficie complessiva dei seminativi aziendali, è pari a 3 ettari.

### Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

<sup>7</sup> Linee guida della Commissione relative ai prati permanenti contenute nel documento "DS-EGDP-2015-02\_FINAL".

L'intervento è applicabile a superfici lineari lungo bordi di appezzamenti coltivati a seminativo.

#### 2.4.4 Impegni

L'operazione si articola in tre azioni che richiedono il rispetto dei seguenti impegni.

##### Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti)

Le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere invariate nel corso del quinquennio. E' fatto salvo il caso in cui la superficie fisica oggetto di impegno rimanga inalterata assumendo, in tutto o in parte, nuovi riferimenti catastali.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1.</b> Coltivare per un quinquennio foraggere permanenti su terreni che nei 5 anni precedenti quello di adesione siano stati investiti a seminativi. Le colture foraggere ammissibili al sostegno sono <i>prato (polifita, di graminacee, di leguminose, di graminacee e leguminose consociate)</i>, <i>prato-pascolo</i> e altre <i>foraggere di durata almeno quinquennale</i>. Le foraggere permanenti devono essere state seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno. Essendo richiesta dal PSR in termini generali, la semina delle foraggere permanenti è necessaria in ogni caso, anche qualora la superficie interessata sia stata oggetto dell'azione 214.4 fino all'anno antecedente quello di assunzione dell'impegno. Il cotico erboso deve essere mantenuto dal primo insediamento della foraggera permanente fino alla conclusione del periodo di impegno (non sono ammesse arature).</p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA 4: Nei terreni agricoli che manifestano fenomeni erosivi (incisioni diffuse) in assenza di sistemazione, assicurare la presenza di una copertura vegetale per almeno 90 gg consecutivi fra il 15/9 e il 15/5 successivo o, in alternativa, adottare altre tecniche per la protezione del suolo.</p> <p><b>Attività minima:</b> mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p><b>Impegno 2.</b> <i>Eseguire gli sfalci</i> previsti dalla pratica ordinaria e <i>non effettuare trattamenti fitosanitari</i> sulle foraggere permanenti oggetto di aiuto</p>	<p><b>Condizionalità:</b></p> <p><i>Effettuare gli sfalci delle foraggere permanenti:</i> non collegato a vincoli di condizionalità.</p> <p><i>Utilizzo dei fitofarmaci:</i> il CGO 10 richiede il rispetto delle prescrizioni d'uso in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti, l'impiego dei dispositivi di protezione, il corretto stoccaggio, l'abilitazione all'acquisto e all'impiego dei fitofarmaci in corso di validità e la conservazione per tre anni delle fatture e dei moduli di acquisto dei fitofarmaci.</p> <p><b>Attività minima:</b> mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p><b>Impegno 3.</b> Conservare fino alla scadenza dell'impegno la <i>documentazione di acquisto della semente utilizzata</i>, da cui deve risultare l'impiego di una quantità di seme commisurata alla superficie oggetto di impegno.</p>	Non pertinenti

##### Azione 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1</b> - <i>Conformità alla diversificazione "greening"</i>. In aziende nelle quali prima dell'assunzione dell'impegno, nel periodo 2011-2014, l'incidenza media del mais sui seminativi era uguale o superiore al 75%, garantire in ogni anno del periodo di impegno la presenza sulla superficie a seminativi di almeno 3 colture, delle quali la principale può rappresentare fino al 75% dei seminativi e le due principali fino al 95% dei seminativi. Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.</p>	<p><b>Attività minima:</b> mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p><b>Impegno 2.</b> <i>Adottare il seguente criterio di avvicendamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessuna coltura annuale può ricorrere su una determinata particella per più di tre volte nel quinquennio e/o per due anni consecutivi;</li> <li>- su ciascuna particella oggetto di impegno si devono susseguire nell'arco del quinquennio almeno tre colture, tranne che in caso di inserimento di un prato avvicendato (almeno biennale) o di ritiro dalla produzione per almeno due anni (anche non consecutivi). Tali utilizzi del suolo, infatti, apportano maggiori benefici ambientali rispetto alle altre colture ammissibili, in virtù della riduzione o eliminazione dei trattamenti e della copertura del terreno per l'intera campagna agraria.</li> </ul> <p>Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.</p>	<p><b>Attività minima:</b> mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

Il divieto di coltivazione per più di tre anni su cinque comporta un'incidenza della coltura prevalente non superiore al 60% dei seminativi, invece del 75% consentito dalla pratica di "inverdimento" o, per aziende con non più di 10 ettari di seminativo, dell'incidenza pari o superiore al 75% riscontrata (quale criterio di ammissibilità) durante il periodo di riferimento.

Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture:

*cereali autunno-vernini* (anche in caso di semina primaverile), *colza*, *ravizzone*, *leguminose annuali*, *girasole*, *sorgo*, *canapa*, *erbaio annuale* (non intercalare), *prato avvicendato*, *ritiro dalla produzione con copertura vegetale continuativa* (in assenza di arature) eccetto che in caso di preparazione autunnale del terreno per un'eventuale coltivazione nella campagna successiva.

#### Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1</b></p> <p>- realizzare, ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi, superfici permanentemente inerbite di 5-10 metri di larghezza, localizzate in modo da intercettare il ruscellamento superficiale. Gli inerbimenti devono essere ottenuti da semente di specie autoctone che comprendano sole graminacee, quali <i>Festuca</i> (<i>Festuca arundinacea</i> L.), <i>Erba mazzolina</i> (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ed <i>Erba fienarola</i> (<i>Poa pratense</i> L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti <i>Loglio</i> (<i>Lolium perenne</i> L.) o <i>Loiessa</i> (<i>Lolium multiflorum</i> L.) per garantire una rapida copertura iniziale; o graminacee consociate a leguminose: <i>Trifoglio bianco</i> (<i>Trifolium repens</i> L.) <i>Trifoglio pratense</i> (<i>Trifolium pratense</i> L.), <i>Erba medica</i> (<i>Medicago sativa</i> L.) ed eventualmente, in ambienti vocati, <i>Lupinella</i></p>	<p><b>Attività minima:</b> mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

(*Onobrychis viciifolia* L.), Ginestrino (*Lotus corniculatus* L.), Sulla (*Hedysarum coronarium* L.).

- gestire tali superfici inerbite mediante sfalci e/o trinciature. In presenza di sole graminacee, gli sfalci devono essere eseguiti in modo che l'altezza della vegetazione non superi i 50 cm; in caso di consociazione di graminacee e leguminose, gli sfalci devono avvenire dopo la piena fioritura delle leguminose. Per le consociazioni di graminacee con trifoglio bianco (*Trifolium repens* L.), gli sfalci devono essere effettuati all'imbrunimento dei capolini del trifoglio. In ogni caso l'altezza di taglio deve essere di almeno 5 cm. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000".

Le superfici oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.

Le strisce inerbite devono essere state seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno.

La documentazione di acquisto del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno. La quantità di semente utilizzata risultante dalla documentazione deve essere proporzionata alla superficie oggetto dell'intervento.

#### **Impegno 2**

- non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (impegno non compensato)

### **2.4.5 Durata**

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Per le domande oggetto delle presenti disposizioni essa decorre dal 11 novembre 2015 (adesioni 2016) , dal 11 novembre 2016 (adesioni 2017), dal 11 novembre 2017 (adesioni 2018) o dal 11 novembre 2018 (adesioni 2019).

### **2.4.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie**

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell'operazione con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e delle misure 11 e 13.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/1 non sono cumulabili con quelli di altre operazioni della misura 10, per evitare il superamento dell'importo massimo per ettaro consentito dalla misura per le foraggere permanenti (450 euro/ha); è ammesso il cumulo con altre misure del PSR 2014-2020, come indicato nella tabella seguente.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/2 sono cumulabili con quelli delle operazioni e misure indicate in tabella.

L'azione 10.1.4/3 non è cumulabile con altri interventi.

		<b>10.1.4 - SISTEMI COLTURALI ECO – COMPATIBILI</b>	
		<b>AZIONI</b>	
		<b>10,1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti</b>	<b>10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole</b>
10.1.1	<b>IMPEGNI DI BASE</b>		<b>C</b>
IMP	Metodo della confusione sessuale		

	EGNI AGGIUNTIVI	Inerbimento controllato di fruttiferi e vite		
		Manutenzione di nidi artificiali		C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino		C
		Sommersione invernale della risaia		
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione		C
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo		C
		Apporto matrici organiche		C
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino		C	
10.1.5	AZIONI	distribuzione con interrimento immediato		C
		distribuzione rasoterra in bande o sottocotico		C
11.1		Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	C	C
11.2		Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	C	C
11.1 e 11.2		IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica	C	C
13.1.1		Indennità compensativa	C	C

#### 2.4.7 Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1

L'azione 10.1.4/1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.1 (produzione integrata), fermo restando che i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica poiché l'aiuto concesso dall'azione 10.1.4/1 è pari al massimale previsto dal regolamento (UE) 1305/2013 per le colture interessate (cfr par. precedente). Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale operazione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che quest'ultima deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta dei due impegni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggiera permanente) sia le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

#### 2.4.8 Entità del premio annuale

*Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti):*

L'importo annuale del sostegno è di 450 euro/ha.

*Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole):*

L'importo annuale del sostegno è di 435 euro/ha.

La diversificazione colturale richiesta dall'azione può beneficiare dell'aiuto nella misura in cui oltrepassa la baseline, la pertinente pratica di "inverdimento" (laddove applicabile) e le pratiche ordinarie. I pagamenti annuali vengono pertanto attribuiti alle colture ammissibili secondo i seguenti criteri:

a) Azienda con superficie a seminativi <10 ettari.

Poiché l'azienda non è soggetta alla pratica di inverdimento "diversificazione colturale" e al principio del "non-double funding", si assume come riferimento la conduzione ordinaria dell'azienda nel quinquennio 2011-2014. L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede l'incidenza media di tali colture riscontrata nell'azienda in questione durante il periodo di riferimento. Tale incidenza è compresa fra zero e 25%, trattandosi di aziende in cui almeno il 75% dei seminativi era costituito dal mais.<sup>8</sup>

b) Azienda con superficie a seminativi >10 ettari.

L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede il 25% dei seminativi. (Il 25%, infatti, è la percentuale che la pratica di "inverdimento" richiede di destinare a colture diverse dalla principale, dal momento che quest'ultima non può superare il 75%).

Sia nel caso a) che nel caso b), qualora vi siano seminativi aziendali non ammissibili diversi dal mais (inclusi quelli non ammissibili perché utilizzati ai fini EFA), la procedura di calcolo verifica se la somma delle loro superfici raggiunge la superficie corrispondente alla percentuale di riferimento. La percentuale di riferimento è il 25% se la superficie dei seminativi supera i 10 ettari; altrimenti coincide con l'incidenza media (compresa fra zero e 25%) riscontrata nel periodo 2011-2014. La superficie dei seminativi ammissibili viene decurtata della quota necessaria per raggiungere, in aggiunta agli eventuali seminativi non ammissibili diversi dal mais, la percentuale di riferimento.

#### *Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)*

L'importo annuale del sostegno è di 1.250 euro/ha, ridotto a 210 euro/ha per le superfici utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite lungo i corsi d'acqua).

I pagamenti relativi all'azione 10.1.4/3 non sono cumulabili con quelli di altri interventi.

I premi/ettaro sopra indicati, laddove cumulabili con quelli di altre azioni della Misura 10, non possono superare gli importi massimi per ettaro di cui all'allegato II<sup>9</sup> del reg. (UE) 1305/2013.

### **2.4.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura**

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

<sup>8</sup> Le linee guida della Commissione Europea "Technical elements of AEC measures" (novembre 2014), nell'allegato II, par. 3.1 (Farms subject to pillar I greening but to which one or more greening obligations do not apply), evidenziano che le disposizioni relative al doppio finanziamento non si applicano alle aziende esentate dagli obblighi "greening" esclusivamente a causa delle loro dimensioni (seminativi fino a 15 ha o 10 ha, rispettivamente nel caso della EFA e della diversificazione colturale).

<sup>9</sup> Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

## 2.5 OPERAZIONE 10.1.5 TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA E GAS SERRA IN ATMOSFERA

### 2.5.1 Descrizione degli interventi

L'operazione promuove l'adozione di tecniche agronomiche a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici non palabili (effluenti zootecnici, frazioni non palabili da separazione meccanica solido/liquido di effluenti zootecnici e di altre matrici organiche, anche digerite), purché di origine aziendale.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole. L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni acidificanti, in particolare l'ammoniaca, previsti a protezione dell'ambiente e della salute umana dalla Direttiva 2016/2284/UE e dal D. lgs. di recepimento n. 81 del 30 maggio 2018,, e aumenta l'efficienza d'uso dei fertilizzanti mitigando il rischio potenziale di contaminazione delle altre matrici ambientali (acqua, suolo) e riducendone l'impatto odorigeno.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

Operazione	Elementi ambientali ( <i>focus area</i> )				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.1.5	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
		**		***	

Il numero degli asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti delle focus area interessate.

I materiali organici devono essere distribuiti nel rispetto dei massimali di azoto imposti dalle normative vigenti.

L'operazione si articola nelle azioni:

Azione 10.1.5.1: Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato

Azione 10.1.5.2: Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande.

### 2.5.2 Beneficiari

I beneficiari sono le imprese agricole, singole o associate.

### 2.5.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile sull'intero territorio regionale.

Per poter accedere all'aiuto, il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio che di superfici utili allo spandimento; inoltre, le matrici distribuite devono essere di origine aziendale. Tali condizioni di ammissibilità sono state verificate nel modo seguente:

- per i beneficiari titolari di allevamento zootecnico, ai sensi del Regolamento reg. 10/R/2007, sulla base delle informazioni presenti nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema anteriormente alla data di presentazione della domanda e relativa agli anni 2015 o 2016.
- per i beneficiari titolari di impianto a biogas, in base alle specifiche normative regionali per il digestato assimilato a refluo zootecnico (DGR n. 64-10874 del 23/02/09) e per il digestato classificato sottoprodotto (DGR n. 23-2193 del 5/10/2015). Nel caso dell'azienda agricola socia di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria, è da intendersi di origine aziendale il materiale ottenuto nell'impianto stesso.

La superficie aziendale minima oggetto di impegno è pari a 1 ettaro. La superficie aziendale massima su cui sarà quantificato il premio è pari al quantitativo di materiale non palabile espresso in tonnellate, diviso 50 (dose media in t/ha utilizzata per il calcolo del premio). Il quantitativo di materiale non palabile è quello di origine aziendale dichiarato disponibile all'utilizzo agronomico, così come calcolato nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema anteriormente alla data di presentazione della domanda, purché relativa agli anni 2015 o 2016.

Le tecniche di interrimento immediato o distribuzione sottocotico/rasoterra in bande non devono essere già state prescritte al richiedente nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi della parte II del D.lgs 152/2006.

Possono essere oggetto dell'impegno i soli terreni in conduzione al beneficiario, di cui egli abbia la titolarità d'uso per le operazioni di utilizzo agronomico. Sono pertanto esclusi i terreni presi in asservimento da terzi, o concessi a terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. Regionale 10/R/2007.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda sia dichiarato nella sez. Motori agricoli/Rimorchi agricoli del Fascicolo aziendale un carrobotte attrezzato per la distribuzione con interrimento immediato /sottocotico/ rasoterra in bande. Qualora la macchina sia di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte, va allegata alla domanda di sostegno una dichiarazione di disponibilità all'uso da parte della singola impresa agricola.

Le due azioni possono essere attuate entrambe nella medesima azienda beneficiaria, in quanto si applicano su tipologie di colture differenti che afferiscono a terreni diversi e quindi non si cumulano sulla medesima superficie.

#### *Azione 10.1.5/1.*

Sono ammissibili all'aiuto le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, quelle destinate a produzioni vivaistiche, i prati avvicendati e i terreni oggetto dell'azione 10.1.3/2 (Semina su sodo).

#### *Azione 10.1.5/2.*

Sono ammissibili all'aiuto le superfici inerbite classificate come prati avvicendati e permanenti, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura, e le superfici non inerbite oggetto di impegno nell'ambito dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo). Sono comunque escluse le superfici con leguminose in purezza e i terreni oggetto dell'azione 10.1.3/1.

### **2.5.4 Impegni**

#### *Azione 10.1.5/1: Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato*

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<b>Impegno 1:</b> Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili di produzione	<b>Condizionalità:</b> Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE, D.M. 7/4/2006 e

<p>aziendale sui terreni oggetto dell'impegno utilizzando un'attrezzatura in grado di interrare direttamente il materiale distribuito nello strato di terreno interessato dalle lavorazioni, provvedendo alla chiusura del solco in cui il materiale stesso è stato depositato.</p> <p><i>Tutte le superfici oggetto di impegno devono essere oggetto di almeno una distribuzione di matrici organiche non palabili nell'anno. Tutte le distribuzioni di matrici organiche non palabili effettuate alla coltura, sia in presemina che in post-raccolta, devono rispettare le modalità su indicate. Sono utilizzabili le seguenti matrici organiche non palabili, purchè di origine aziendale: liquame e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido.. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al liquame" all'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. pollina, acque reflue).</i></p> <p><i>Per la distribuzione non sono ammesse macchine con sistemi di distribuzione rasoterra o tramite piatto deviatore, nemmeno qualora alla distribuzione segua un'immediata lavorazione del terreno.</i></p>	<p>Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili; sui seminativi interramento entro 24 h dalla distribuzione.</p> <p><b>Requisiti minimi uso fertilizzanti:</b> Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.</p>
<p><b>Impegno 2:</b> Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p> <p><b>Requisiti minimi uso fertilizzanti:</b> D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p><b>Impegno 3.</b> Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni di distribuzione delle matrici organiche svolte dai contoterzisti. La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate.</p>	<p>Non pertinenti</p>
<p><b>Impegno 4.</b> Annotare in un apposito Registro le fertilizzazioni effettuate, nonché i terreni interessati; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Tutti gli interventi di distribuzione in campo delle matrici non palabili devono essere annotati, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio lavorazioni del terreno, semine, trattamenti, irrigazioni e raccolta. La registrazione delle distribuzioni deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p><b>Requisiti minimi uso fertilizzanti:</b> Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p><b>Impegno 5.</b> In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione</p> <p><i>Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p>	

Azione 10.1.5/2: Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1:</b> Effettuare tutte le distribuzioni di effluente non palabile sui terreni oggetto dell'impegno utilizzando una macchina per l'interramento del materiale sottocotico (quando il terreno sia inerbito), ovvero una macchina attrezzata per la distribuzione rasoterra in bande (quando il terreno sia inerbito oppure sia oggetto di impegno nell'ambito dell'azione 10.1.3/2 – semina su sodo).</p> <p><i>Tutte le superfici oggetto di impegno devono essere oggetto di almeno una distribuzione di matrici organiche non palabili nell'anno. Tutte le distribuzioni di matrici organiche non palabili effettuate alla coltura, sia in presemina che in copertura, devono rispettare le modalità su indicate.</i></p> <p><i>Sono utilizzabili le seguenti matrici organiche non palabili, purchè di origine aziendale: liquame e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al liquame" all'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. pollina, acque reflue).</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE, D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.</p> <p><b>Requisiti minimi uso fertilizzanti:</b> Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.</p>
<p><b>Impegno 2:</b> Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p> <p><b>Requisiti minimi uso fertilizzanti:</b> D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p><b>Impegno 3.</b> Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni di distribuzione delle matrici organiche svolte dai contoterzisti. La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate.</p>	<p>Non pertinenti</p>
<p><b>Impegno 4.</b> Annotare in un apposito Registro le fertilizzazioni effettuate, nonché i terreni interessati; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Tutti gli interventi di distribuzione in campo delle matrici non palabili devono essere annotati, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio trattamenti, irrigazioni, raccolta.</i></p> <p><i>La registrazione delle distribuzioni deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p><b>Requisiti minimi uso fertilizzanti:</b> Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p><b>Impegno 5.</b> In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione</p> <p><i>Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p>	

Per entrambe le azioni gli impegni non sono vincolati ad appezzamenti fissi. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.<sup>10</sup>

### 2.5.5 Durata

La durata degli impegni è quinquennale. Per le domande oggetto delle presenti disposizioni il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2015.

### 2.5.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Gli impegni delle due azioni sono fra loro compatibili a livello aziendale, ma non cumulabili sulla stessa superficie perché applicabili a colture differenti.

Nella tabella seguente sono indicati i casi di cumulabilità con gli aiuti di altri interventi della misura 10 e delle misure 11 e 13. I rispettivi impegni possono essere combinati sulla stessa superficie in quanto compatibili e complementari:

In particolare, le superfici oggetto dell'azione 10.1.5/1 possono essere oggetto anche dell'azione 10.1.3/1 (Minima lavorazione); le superfici oggetto dell'azione 10.1.5/2 possono essere oggetto anche dell'azione 10.1.3/2 (Semina su sodo)<sup>11</sup>.

		10.1.5 - TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI		
		AZIONI		
		10.1.5.1 Interramento immediato di effluenti	10.1.5.2 Distribuzione effluenti sottocotico o rasoterra	
10.1.1	IMPEGNI DI BASE		C	C
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale		
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite		
		Manutenzione di nidi artificiali	C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C	C
	Sommersione invernale della risaia			
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C	
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo		C
		Apporto matrici organiche		
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino		C	C
10.1.4	AZIONI	Conversione di seminativi in foraggere permanenti		
		Diversificazione colturale in aziende maidicole	C	C
11.1	conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C	C
11.2	mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C	C
11.1 e 11.2	IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica		C	C
13.1.1	Indennità compensativa		C	C

### 2.5.7 Entità del premio annuale

<sup>10</sup> Art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013

<sup>11</sup> Nel rispetto dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014.

*Azione 10.1.5.1 (Distribuzione tramite interrimento immediato): 300 euro/ettaro.*

*Azione 10.1.5.2 (Distribuzione sottocotico o rasoterra in bande): 70 euro/ettaro*

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l'importo massimo per ettaro di cui all'allegato II <sup>12</sup> del reg. (UE) 1305/2013.

## **2.5.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura**

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

---

<sup>12</sup> Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

## 2.6 - OPERAZIONE 10.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI

### 2.6.1 Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, utilizzando gli strumenti di prevenzione degli attacchi di canidi, quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni elettrificate per il ricovero notturno e l'impiego di cani da difesa del bestiame, aiuta gli agricoltori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi ed il progressivo abbandono dei pascoli, innanzitutto quelli più impervi ed isolati, privi di strutture per il ricovero notturno.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di prevenire/ripristinare i danni legati a rischi climatici, sanitari, fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici.

In sinergia con l'operazione 10.1.9, l'operazione 10.1.6 agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	Elementi ambientali ( <i>focus area</i> )				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera:gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.6	**		***		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

### 2.6.2 Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che hanno aderito per cinque anni agli impegni ed alle prescrizioni previsti dalla presente operazione ed all'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli" (o in ogni caso ai suoi impegni nel caso non sia risultata finanziabile la domanda di quest'ultima operazione).

### 2.6.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- aderire all'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli", al fine di poter dimensionare e gestire i sistemi di difesa in base alla grandezza del gregge/mandria, dei carichi di bestiame rispetto alle superfici e della turnazione delle stesse. Nel caso in cui il beneficiario abbia aderito ma non sia risultato finanziabile, per ottenere l'aiuto deve rispettare comunque tutti gli impegni dell'operazione 10.1.9 così come definiti nel PSR e nel bando relativo, seppure in assenza di sostegno economico;
- esclusivamente per i beneficiari giunti nel 2020 al secondo anno di impegno (domande di sostegno iniziali riferite al bando 2019), aderire all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" e avere la sede aziendale e i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi;
- le domande aderenti all'operazione devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300 € per azienda;

- i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei, Cane da pastore del Caucaso.

A dimostrazione dell'appartenenza dei cani alle razze di cui sopra, i beneficiari sono tenuti a produrre:

- **per i soggetti iscritti al Libro genealogico: copia del certificato ufficiale (pedigree);**
- **per i soggetti NON iscritti al Libro genealogico: certificazione di tipicità** rilasciata, a seguito della valutazione morfologica di corrispondenza allo standard, dalla commissione composta da 3 Medici Veterinari aventi titolo alla valutazione morfologica dei cani da guardiania, ed individuati dalla Federazione Interregionale Ordini Medici Veterinari Piemonte e Valle D'Aosta. La certificazione di tipicità dovrà essere allegata alla domanda (esclusivamente tramite piattaforma informatica).

## 2.6.4 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti impegni:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<b>Impegno 1: Aderire all'operazione 10.1.9</b> "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"	Fare riferimento agli impegni e vincoli dell'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"
<b>Impegno 2: Montaggio reti elettrificate:</b> Trasporto e montaggio di pali e specifiche reti elettrificate, alimentate da batterie ricaricate con pannelli fotovoltaici, dimensionate in relazione al numero di capi per il ricovero notturno del bestiame (con esclusione delle recinzioni monofilo utilizzate per la gestione turnata del pascolo), spostamento della recinzione tra settori di pascolo ogni 10 giorni	Non previsto
<b>Impegno 3: Impiego di cani da guardiania:</b> presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo, in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente	Non previsto
<b>Impegno 4 Custodia continuativa:</b> presenza continua in alpe dell'allevatore, della famiglia o di suo personale dipendente per la custodia del gregge/mandria	Non previsto

La compilazione della domanda di sostegno richiede l'inserimento della razza canina e dei numeri di microchip.

L'eventuale sostituzione dei cani deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento, esclusivamente tramite SIAP.

Qualora la domanda di sostegno relativa all'operazione 10.1.9 presentata in anni precedenti sia risultata non finanziabile, per la presente operazione è obbligatorio trasmettere i modelli 7 di monticazione e demonticazione, in cui devono essere riportati i microchip dei cani condotti in alpeggio.

## 2.6.5 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga, e per le domande oggetto delle presenti disposizioni decorre dal 15 maggio dell'anno di adesione (2016, 2017, 2018 o 2019).

## **2.6.6 Cumulabilità con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e di altre misure**

A livello di superficie l'operazione è cumulabile con l'operazione 10.1.9 e con la Misura 13.1.1. E' cumulabile a livello aziendale con i pagamenti per UBA dell'operazione 10.1.8 e con il sostegno degli investimenti di cui all'operazione 4.4.2.

## **2.6.7 Entità del premio annuale**

L'entità del premio annuo è modulata in funzione della zona altimetrica:

- Collina: 50 euro/ettaro
- Montagna: 50 euro/ettaro

I premi annui di questa operazione sono cumulati con quelli previsti dall'operazione 10.1.9 "Gestione eco-compatibile dei pascoli" sulla stessa superficie. I premi cumulati tra le due operazioni divengono pertanto:

- Collina: 170 euro/ettaro
- Montagna: 160 euro/ettaro.

## **2.6.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura**

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

<b>2.7</b>	<b>OPERAZIONE 10.1.7</b>	<b>GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI</b>
<b>DELL'AGROECOSISTEMA</b>		

### 2.7.1 Descrizione degli interventi

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.

L'operazione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e di superfici inerbite ai margini delle coltivazioni.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio
- e secondariamente:
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
  - diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio;
  - migliorare la conservazione del sistema suolo.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	Elementi ambientali ( <i>focus area</i> )				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.07	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera:gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	***	**	**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

L'operazione si articola nelle azioni:

- 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide;
- 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica;
- 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi.

#### Azione 10.1.7/1

L'azione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. Tali elementi naturaliformi, inframmezzati alle coltivazioni, sono atti a costituire zone di rifugio per la fauna selvatica e fasce tampone ai margini dei campi. Essi, inoltre, favoriscono un graduale miglioramento del paesaggio agrario, anche mediante la schermatura di elementi dissonanti. Le aree umide possono assumere anche funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali.

L'azione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo, birdwatching,

attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattività di tali ambienti.

In particolare, l'azione sostiene la manutenzione di:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide, laghetti, stagni, maceri, ecc.

### **Azione 10.1.7/2**

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono costituire fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi. La loro densità di coltura deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.

### **Azione 10.1.7/3**

L'azione 10.1.7/3 richiede di realizzare, ai margini delle coltivazioni, superfici inerbite improduttive finalizzate a favorire la biodiversità. Inoltre, tali superfici tendono a tutelare la qualità delle acque riducendo l'inquinamento da fertilizzanti e fitofarmaci, a incrementare la dotazione di sostanza organica dei suoli e a contrastare l'erosione.

### **2.7.2 Beneficiari**

- imprese agricole singole o associate,
- associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

### **2.7.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione**

Per ciascuna delle tre azioni non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, è inferiore a 250 euro .

#### *Azione 10.1.7/1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide)*

Le formazioni arbustive e arboree e le aree umide oggetto di impegno devono essere state realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito della sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013, a condizione che non siano oggetto di impegni in corso relativi all'azione 214.7/1. Inoltre, può essere oggetto di sostegno la gestione favorevole all'ambiente di aree umide, quali realizzazioni già finanziate nell'ambito delle azioni F7 o F4 del PSR 2000-2006, i cui impegni siano scaduti.

#### *Azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica):*

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni antecedenti l'anno di emanazione del bando. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali dell'intervento, il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione (legge regionale 19/2009) o dalle Province, le Oasi faunistiche e le Zone di ripopolamento e cattura. Le coltivazioni a perdere oggetto del presente intervento non possono beneficiare di altri finanziamenti.

## 2.7.4 Impegni

Le azioni in cui l'operazione è articolata richiedono il rispetto dei seguenti impegni:

<b>Azione 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide</b>	
<b>DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI</b>	<b>Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.</b>
<p><b>Impegno 1: Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide</b>, realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-20 o della misura 216 del PSR 2007-13.</p> <p>Le <i>formazioni arbustive e arboree</i> (siepi, filari, boschetti, alberi isolati) devono essere autoctone o storicamente presenti nel territorio interessato (escluse le specie invasive). Le cure per la manutenzione comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'irrigazione di soccorso;</li> <li>- il controllo manuale o meccanico delle infestanti intorno alle piantine, senza far ricorso a diserbanti chimici;</li> <li>- la reintegrazione delle fallanze entro la primavera successiva;</li> <li>- la potatura di formazione e mantenimento.</li> </ul> <p>Per la gestione delle <i>aree umide</i>, le attività di manutenzione includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sistemazione e pulizia degli argini;</li> <li>- il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici;</li> <li>- il divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca.</li> </ul>	<p><b>Condizionalità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BCAA7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi.</li> <li>- BCAA 1: introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.</li> </ul>
<p><b>Impegno 2: Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi.</b> Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita gestita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica.</p>	
<p>Le superfici interessate dall'azione non possono essere trattate con prodotti fitosanitari, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta; in particolare, gli eventuali interventi lungo i corsi d'acqua devono essere fatti nel rispetto di tutte le prescrizioni volte a ridurre il rischio di inquinamento delle acque. Tali superfici devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.</p>	

**Azione 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica**

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Su terreni ove non è praticata la caccia, investiti a seminativi nei cinque anni precedenti l'assunzione dell'impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte, a disposizione della fauna selvatica, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile;</li> <li>- non sottoporre tali colture a fertilizzazioni con concimi di sintesi o a trattamenti con prodotti fitosanitari.</li> </ul> <p>Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m. Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti colture: <i>frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole</i>.</p> <p>Nelle singole parcelle, strisce o fasce marginali può essere presente anche soltanto una coltura.</p> <p>A partire dal secondo anno di impegno, devono essere utilizzate almeno una coltura a semina autunnale e una coltura a semina primaverile; le colture a semina autunnale devono rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno; le colture a semina primaverile devono rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno.</p> <p>La densità delle colture a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo allo sviluppo della fauna selvatica.</p> <p>Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse e quindi ben distinguibili da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, in modo da poter essere trattate in modo differenziato. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle catastali oggetto di intervento; il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.</p>	Non pertinenti

<b>Azione 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi</b>	
<b>DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI</b>	<b>Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.</b>
<p>Ai margini di appezzamenti coltivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzare superfici permanentemente inerbite sotto forma di fasce di 5-10 metri di larghezza e/o di appezzamenti di non più di 4.000 mq di estensione, situati ad almeno 30 metri di distanza l'uno dall'altro, attraverso la semina di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata tra l'inizio del periodo di impegno e il 15/6 del primo anno di impegno. La documentazione di acquisizione del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno;</li> <li>- gestire le superfici oggetto di impegno mediante sfalci e/o trinciature, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000";</li> <li>- non sottoporre le superfici inerbite superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti.</li> </ul> <p>Le fasce inerbite devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA 1: mantenimento/ introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.</p>

Per le tre azioni dell'operazione, gli impegni da rispettare si possono in parte sovrapporre con il vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite lungo i corsi d'acqua) o con gli obblighi di inverdimento (greening) relativi alle aree d'interesse ecologico (EFA - Ecological Focus Area). Nei casi di sovrapposizione, i pagamenti si riducono ai valori indicati nel paragrafo 2.7.7 (Entità del premio annuale).

### **2.7.5 Durata**

La durata degli impegni è decennale per l'azione 10.1.7/1 e quinquennale per le azioni 10.1.7/2 e 10.1.7/3, con possibilità di proroga.

Per le domande oggetto delle presenti disposizioni il periodo di impegno decorre dal 11/11/2015 (adesioni 2016), dal 11/11/2016 (adesioni 2017), dal 11/11/2017 (adesioni 2018) o dal 11/11/2018 (adesioni 2019).

### **2.7.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie**

Il sostegno dell'operazione 10.1.7 non è cumulabile sulla stessa superficie fisica con il sostegno di altre operazioni della misura 10 o di altre misure a superficie del PSR.

L'azione 10.1.7/1 riguarda la gestione di investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'operazione 4.4.1.

### **2.7.7 Entità del premio annuale**

In deroga all'importo massimo stabilito dall'Allegato II del regolamento UE n. 1305/2013 <sup>13</sup>, i premi annuali previsti sono i seguenti:

---

<sup>13</sup> L'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 fissa l'importo annuale massimo di 450/ha per gli "altri usi della terra" e prevede che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

Azione 10.1.7/1.

Gestione di formazioni vegetali e aree umide: 1.000 euro/ha (80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1);

Azione 10.1.7/2.

Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica: 1.000 euro/ha (250 euro/ha per le colture a perdere utilizzate come EFA);

Azione 10.1.7/3.

Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi: 1.000 euro/ha (80 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).

### **2.7.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura**

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

## 2.8 OPERAZIONE 10.1.8 – ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO

### 2.8.1 Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo primario è costituito dalla salvaguardia del patrimonio genetico e la valorizzazione dei sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono il ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale ed agraria.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	Elementi ambientali ( <i>focus area</i> )				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento o qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.8	***				

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

### 2.8.2 Beneficiari

Allevatori singoli o associati, iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che hanno aderito per cinque anni agli impegni previsti dall'operazione.

### 2.8.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Sono ammessi al sostegno gli animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono indicate nella tabella seguente:

SPECIE	RAZZE
BOVINA	Pezzata rossa d'Oropa
BOVINA	Varzese o Tortonese
BOVINA	Valdostana Pezzata nera
BOVINA	Barà - Pustertaler
BOVINA	Bruna Linea Carne o Bruna originaria
OVINA	Sambucana
OVINA	Garessina
OVINA	Frabosana
OVINA	Saltasassi
OVINA	Tacola
OVINA	Delle Langhe
OVINA	Savoiarda
CAPRINA	Sempione
CAPRINA	Vallesana
CAPRINA	Roccoverano

CAPRINA	Grigia delle Valli di Lanzo
---------	-----------------------------

Per beneficiare dell'aiuto, i capi devono essere iscritti al rispettivo Libro Genealogico. Ai sensi delle disposizioni transitorie del D.lgs n. 52/2018 (art. 13, comma 5 ), i "Registri anagrafici" già approvati (ai sensi della abrogata Legge 30/91) sono considerati Libri genealogici riconosciuti con finalità di conservazione della biodiversità riferita alla razza o specie. Le schede descrittive delle razze interessate sono contenute nell'Allegato n. 10 del PSR "Descrizione delle razze a rischio di estinzione Misura 10", disponibile sul sito web regionale al link , relativo al testo vigente del PSR, da cui può essere scaricato l'allegato 10 riguardante le razze oggetto di sostegno:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>

Le domande sono ammissibili se riguardano almeno 1 UBA nel caso di razze bovine e/o 0,30 UBA nel caso di razze ovine e/caprine.

Il Decreto Ministeriale 20/03/2015 n. 1922 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020" all'art. 4 comma 7, con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino<sup>14</sup>, alle misure dello sviluppo rurale relative al reg. UE n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra due programmazioni del FEASR, prevede che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

## 2.8.5 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni**:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Allevare capi delle razze minacciate di abbandono mantenendo la razza in purezza secondo i disciplinari dei rispettivi libri genealogici ufficialmente riconosciuti dal Mipaaf	<p><b>Condizionalità:</b> CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE)</p> <p>CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000);</p> <p>CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg. (CE) 21/2004);</p> <p>CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i.</p> <p>CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE)</p> <p>CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE)</p> <p><b>Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale:</b> Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.</p> <p><b>Attività minime:</b> Mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo senza interventi preparatori oltre l'ordinario (Reg. (UE) 1307/2013 art. 4, comma 1 lettera c) punto ii).</p>
Mantenere in allevamento nel corso del quinquennio un numero di capi pari o superiore a quello indicato nella domanda iniziale.	<p><b>Condizionalità:</b> CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE)</p> <p>CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000)</p> <p>CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg. (CE) 21/2004)</p> <p>CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i.</p>

<sup>14</sup> di cui all'articolo 22 del Decreto ministeriale prot. 6513 del 18.11.2014

	<p>CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE)  CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE)</p> <p><b>Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale:</b> Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.</p>
--	---

Il numero dei capi indicati nella domanda di sostegno (1° anno) e ritenuti eleggibili al sostegno, costituisce il riferimento numerico iniziale. Tale riferimento può comprendere capi inferiori ai 6 mesi.

Il mantenimento dei capi nell'arco del quinquennio, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali descritte al paragrafo omonimo della Parte III, viene riferito ad ogni razza allevata oggetto del sostegno.

### 2.8.6 Sostituzione e trasferimento capi

Le sostituzioni di capi durante l'anno non devono comportare una variazione numerica degli stessi, ma possono comportare una variazione nella tipologia (p.es. sostituzione di capi adulti con capi < 6 mesi, anche di sesso diverso) purché iscritti al medesimo Libro genealogico.

L'eventuale sostituzione di capi oggetto di premio deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento, tramite l'apposita sezione nell'applicativo.

Viene richiesto di fornire:

- in domanda il marchio auricolare dei capi oggetto di sostegno, acquisito tramite collegamento BDN;
- la certificazione dell'iscrizione dei capi al Libro genealogico, rilasciata dalla competente Associazione di razza nazionale e corredata da *file* con l'elenco delle matricole dei soggetti inseriti in domanda.

In caso di predazione da canidi, in presenza di certificato di accertamento dell'ASL competente non saranno applicate le penalità e il premio è calcolato sulla base del numero e delle tipologie di capi presenti in azienda al momento della liquidazione del premio per l'annualità interessata.

Il trasferimento dei capi da un allevatore beneficiario ad un altro è riconosciuto soltanto nei casi di cessione totale dell'azienda o di ramo di azienda con l'estinzione dell'intero allevamento e l'apertura di un altro allevamento in capo al subentrante che continua gli impegni riguardanti i capi delle razze eleggibili.

### 2.8.7 Limitazione delle risorse

A causa dell'approssimarsi dell'esaurimento delle risorse totali destinate a tale operazione e già impegnate per il sostegno delle domande in corso di impegno non è autorizzato il finanziamento dell'aumento del numero di UBA se è derivante da un aumento del n. di capi rispetto all'anno precedente. Tuttavia, viene garantito il pagamento degli aumenti di UBA dovuti al cambio di età dei capi già sotto impegno.

### 2.8.8 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga, e per le domande oggetto delle presenti disposizioni decorre dal 15 maggio dell'anno di adesione (2016, 2017, 2018 o 2019).

### 2.8.9 Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

L'operazione, non essendo correlata alla superficie, non dà origine a cumulabilità a livello di premio per ettaro sulla medesima superficie con le altre operazioni e misure, ma è compatibile ad esempio con: 10.1.1 "Produzione integrata", impegni di base e impegni facoltativi aggiuntivi, 10.1.3.1 "Tecniche di minima lavorazione", 10.1.3.2 "Tecniche di semina su sodo", 10.1.5.1 "Distribuzione di effluenti con interrimento immediato", 10.1.5.2 "Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande", 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazioni di canidi sui pascoli collinari e montani", 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli", Misura 11 "Produzione biologica", Misura 13.1.1. "Indennità compensativa nelle zone montane".

### 2.8.10 Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti

Al fine di evitare sovrapposizioni di intervento tra il sostegno dello Sviluppo Rurale e gli aiuti della domanda unica, viene effettuata la seguente demarcazione dei pagamenti: i beneficiari del pagamento corrisposto ai vitelli delle razze bovine a duplice attitudine minacciate di estinzione ammissibili alla presente operazione non possono beneficiare dell'aiuto a titolo dell'art. 52 del regolamento (UE) 1307/2013 per i medesimi capi. Il pagamento infatti non sarebbe giustificabile a livello economico.

L'individuazione dei capi animali verrà effettuata con il supporto dei sistemi informativi.

### 2.8.11 Entità del premio annuale

Il sostegno è erogato sotto forma di pagamento annuo per UBA allevata. La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto :

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni (...)	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

In deroga all'importo massimo previsto dal regolamento (UE) 1305/2013 <sup>15</sup>, il premio annuale consiste in 400 euro per ogni UBA di tutte le razze autoctone minacciate di abbandono. I capi animali di età inferiore ai 6 mesi non costituiscono oggetto di premio.

<sup>15</sup> L'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 fissa l'importo annuale massimo di 200€ per UBA e prevede che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

## 2.9 - OPERAZIONE 10.1.9 GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI

### 2.9.1 Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si pone l'obiettivo del miglioramento della gestione dei pascoli alpini in quanto costituiscono ecosistemi ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità. Le malghe e i tramuti, intesi come sistemi pastorali posti in territorio montano, costituite da terreni, strutture ed infrastrutture destinati alla monticazione estiva del bestiame, ed all'esercizio dell'attività di alpeggio, garantiscono protezione da valanghe e da erosione; contribuiscono in modo significativo alla regimazione delle acque e ne tutelano la qualità. L'azione del pascolo genera inoltre un'accelerazione del ciclo del carbonio e ne aumenta la fissazione. La convenienza all'utilizzo dei pascoli alpini è molto esigua in assenza di sostegno pubblico, con conseguente possibile abbandono e degrado degli stessi, mentre con metodi di gestione rispettosi dell'ambiente, con incentivi adeguati, ne viene assicurata la conservazione e con essi il tipico paesaggio alpino caratterizzato da notevole attrattività turistica.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di:

- Migliorare la conservazione del sistema suolo
- Ripristinare, mantenere e migliorare la biodiversità naturale ed agraria
- Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	Elementi ambientali ( <i>focus area</i> )				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento o qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.9	**		***		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

### 2.9.2 Beneficiari

Allevatori singoli o associati di bovini, ovini, caprini, equini iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per cinque anni agli impegni previsti dall'operazione.

### 2.9.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

La gestione eco-sostenibile dei pascoli deve soddisfare le seguenti condizioni <sup>16</sup>:

- a) l'intera superficie a pascolo dell'azienda deve essere gestita e mantenuta per evitare sovrapascolamento o sottopascolamento;

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 7, par.1 del reg. (UE) 807/2014 della Commissione

- b) la densità del bestiame è definita tenendo conto di tutti gli animali dell'azienda allevati al pascolo o, nel caso di un impegno a limitare l'infiltrazione dei nutrienti, gli animali allevati in azienda che risultino rilevanti per l'impegno in questione.

La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto :

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Bovini di meno di 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda (il beneficiario deve essere anche il detentore in alpe dichiarato sul Modello 7 di monticazione e sul Modello 7 di demonticazione). Nel caso di richiedenti che dispongano anche di capi in affido, affinché questi ultimi possano essere presi in considerazione per il raggiungimento del carico previsto dalla presente operazione, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà (delle specie portate in alpeggio), salvo i casi di forza maggiore previsti dal par. 2, art. 2 del reg. (UE) 1306/2013. La verifica di tale criterio di ammissibilità verrà fatta al momento di presentazione della domanda e successivamente nel corso dell'istruttoria in base ai dati reali riportati sui modelli 7.

La superficie richiesta a premio con la domanda iniziale deve essere assoggettata agli impegni indicati nel paragrafo successivo, mantenuta per almeno 5 anni, e può diminuire fino ad un massimo del 20% nel periodo di impegno.

Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana il richiedente deve impegnarsi per almeno 5 anni ad eseguire gli impegni dell'operazione senza legami a particelle fisse, secondo la possibilità e le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 47 del reg.(UE) 1305/2013<sup>17</sup>.

Per poter essere ammesse, le domande aderenti all'operazione, devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300€ per azienda.

I capi dichiarati in domanda devono essere identificati individualmente, come previsto per i bovini dal Reg. CE 1760/00 e s.m.i., per gli equidi dal Reg. UE 262/2015 e per gli ovi/caprini dal Reg. 21/2004 e dal Decreto Ministeriale 20/3/2015 n. 1922 (Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020), il quale prevede all'art. 4 comma 7, con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino<sup>18</sup>, alle misure dello sviluppo rurale relative al reg. (UE) n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra due programmazioni del FEASR, che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

## 2.9.4 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni**:

<sup>17</sup> Il numero di ettari cui si applicano gli impegni dell'art. 28 (...) può variare da un anno all'altro se: a) questa possibilità è prevista nei PSR; b) l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi nonché c) non è compromessa la finalità dell'impegno.

<sup>18</sup> di cui all'articolo 22 del Decreto ministeriale prot. 6513 del 18.11.2014

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
---------------------------	--

<p><b>Impegno 1: Pascolamento turnato:</b> applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica.</p> <p>Il pascolamento turnato deve essere svolto su almeno 4 sezioni di pascolo.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche. BCAA 4 - copertura minima del suolo Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti), titolo V + Programmi d'Azione: C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti. BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p><b>Requisiti minimi relativi ai fitofarmaci e ai fertilizzanti:</b> D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo</p>
<p><b>Impegno 2: Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica:</b> effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli di valori per fascia altimetrica, rispetto ai carichi della baseline: in pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno, in collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno, in montagna : 0,2 - 0,5 UBA/ha/anno.</p>	<p>D.M. 7 aprile 2006 titolo V + Programmi d'Azione regionali: attuazione a livello locale delle misure previste dalla Direttiva Nitrati</p> <p>Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE; piano di gestione del bacino del Po, Piano di Tutela delle Acque del Piemonte, Programma Operativo Regionale di attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po: limitazioni alla fertilizzazione.</p> <p><b>Altri pertinenti requisiti obbligatori:</b> Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX- punto II (pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti - pascolo estensivo: calendario, densità massima di allevamento, pascolo guidato o pastorizia di montagna.</p> <p><b>Attività minime:</b> Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.</p>
<p><b>Impegno 3: Periodo del pascolamento superiore ad un determinato valore minimo:</b> compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, collina e montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Se il pascolamento è effettuato solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni</p>	<p><b>Attività minime:</b> Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.</p>
<p><b>Impegno 4: Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di prodotti chimici:</b> effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti</p>	<p><b>Requisiti minimi relativi ai fitofarmaci e ai fertilizzanti CGO</b> 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009: registrazione degli interventi fitosanitari; rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste in etichetta; presenza di magazzino per presidi fitosanitari in conformità a punto VI.1 All. VI. Decreto MIPAAF 22/01/14 di adozione del PAN fitosanitari; obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e utilizzo dei fitosanitari.</p> <p><b>Altri pertinenti requisiti obbligatori:</b> Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. II punto 1) Gestione dei prati o pascoli - restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari.</p>

<p><b>Impegno 5: Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata):</b> predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri</p>	Non pertinente
<p><b>Impegno 6: Divieto di fertilizzazione minerale:</b> divieto di utilizzare fertilizzanti di origine minerale</p>	<p><b>Condizionalità</b> CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche.</p> <p><b>Requisiti minimi:</b> Decreto della Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo.</p> <p><b>Altri pertinenti requisiti obbligatori:</b> Reg.(UE) 1307/2013, artt. 43-46 e Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. II punto 1) regime di fertilizzazione.</p>
<p><b>Impegno 7: Mantenimento della superficie a pascolo permanente:</b> divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente</p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui art. 93 – comma 3, Reg UE 1306/2013</p> <p><b>Attività minima:</b> Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo.</p>
<p><b>Impegno 8: Divieto di sfalci di affienamento:</b> divieto di esecuzione di sfalci per ottenere foraggio affienato (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno)</p>	<p><b>Altri pertinenti requisiti obbligatori:</b> Reg.(UE) 1307/2013 Allegato IX: par. II, punto 1) regime di taglio o falciatura appropriata, asporto del foraggio o fieno.</p>
<p><b>Impegno 9 (eventuale) Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in pianura):</b> trasformare i seminativi ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto di successiva ulteriore conversione nel periodo di programmazione</p>	Non pertinente

Il beneficiario deve fornire la seguente documentazione:

- in allegato alla domanda il registro di stalla (in formato pdf) per i capi in affido provenienti da allevamenti fuori Regione;
- in allegato alla domanda il registro di stalla (in formato pdf) delle aziende che pascolano sul territorio piemontese e risultano iscritte all'anagrafe agricola regionale, ma che hanno la sede aziendale in altra Regione;
- per attestare l'effettuazione della monticazione e della demonticazione è richiesta la trasmissione del Modello 7 (relativo a entrambi gli eventi) attraverso la piattaforma informatica, entro la data dell'avvio di procedimento di istruttoria da parte dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (cfr DD n. 738 deL 23/7/2019);
- per il pascolo intracomunale occorre presentare il Modello 7 per "pascolo intracomunale" oppure dichiarazione sostitutiva (utilizzando il fac-simile previsto per il bando 2016) entro i

termini indicati in precedenza per il Modello 7, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica.

### **2.9.5 Durata**

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga, e per le domande oggetto delle presenti disposizioni decorre dal 15 maggio 2016 o dal 15 maggio 2018 a seconda dell'anno di adesione.

### **2.9.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure**

L'operazione 10.1.9 è cumulabile sulla stessa superficie con la misura 13.1.1 "Indennità compensativa nelle zone montane", e con l'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani". E' inoltre compatibile e cumulabile con l'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, il cui pagamento è effettuato per Unità di bestiame adulto (UBA)".

### **2.9.7 Entità del premio annuale**

I premi annuali, riferiti alle diverse zone altimetriche, sono i seguenti:

- Pianura: 450 euro per ettaro (limitato ai pascoli derivanti dalla trasformazione di seminativi e prati in pascoli).
- Collina: 120 euro per ettaro.
- Montagna: 110 euro per ettaro.

### **2.9.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura**

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

## 2.10 – DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI

### 2.10.1 Cumulabilità degli aiuti

Il sostegno può essere cumulato su una stessa superficie tra varie operazioni o azioni della sottomisura 10.1 e/o con altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili<sup>19</sup>. Nella trattazione di ciascuna operazione sono specificati i casi di cumulabilità ammessi dal PSR, fatto salvo il rispetto dei massimali/ha previsti dall'allegato II al regolamento (UE) 1305/2013.

E' ammesso il cumulo di aiuti fra gli impegni di base e gli impegni facoltativi, per le operazioni che li prevedono.

Durante il periodo di attuazione di un impegno agro-climatico-ambientale, è consentito assumere (in aggiunta all'impegno in corso) gli impegni di un'altra azione/operazione della sottomisura 10.1 mediante una domanda di sostegno riferita a un nuovo bando, nel rispetto delle condizioni di compatibilità con l'impegno preesistente. Il periodo di applicazione dei nuovi impegni decorre dall'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno riferita al nuovo bando.

### 2.10.2 Impegni a particelle fisse o variabili

Come specificato nel PSR vigente, gli impegni delle operazioni/azioni 10.1.2, 10.1.3/3, 10.1.5, 10.1.7/2, 10.1.9 (e di conseguenza 10.1.6) e l'impegno relativo agli erbai autunno-vernini da sovescio - facoltativo nell'ambito delle operazioni 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 - non sono vincolati ad appezzamenti fissi. In questi casi, infatti, la variazione delle particelle catastali non compromette le finalità ambientali dell'impegno, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'art. 47, par. 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

La variazione delle particelle e degli ettari oggetto di impegno viene comunicata con la presentazione delle domande di pagamento negli anni successivi al primo.

E' in corso di valutazione una proposta di modifica del PSR che, se approvata dalla Commissione Europea, consentirebbe di variare da un anno all'altro le particelle interessate dai seguenti impegni aggiuntivi:

- "sommersione invernale delle risaie", impegno facoltativo per le operazioni 10.1.1 e 10.1.2;
- "mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale" e "realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base", impegni facoltativi per l'operazione 10.1.2.

In caso di approvazione della modifica, l'attuazione di tali impegni aggiuntivi non sarà vincolata a particelle fisse e, di conseguenza, la loro superficie espressa in ettari potrà variare da un anno all'altro entro il limite del 20% sopra indicato.

Gli impegni per i quali il PSR non prevede la possibilità di variare le particelle sono vincolati all'applicazione su appezzamenti fissi.

### 2.10.3 Conversione degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del regolamento (UE) 807/2014, per conversione (o trasformazione) di un impegno di un'azione/operazione della sottomisura 10.1 si intende la sua interruzione con contemporanea adesione a un nuovo impegno i cui benefici ambientali risultino significativamente superiori<sup>20</sup>, assunto per l'intero periodo richiesto dalla pertinente azione/operazione, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno preesistente. La conversione non comporta la restituzione dei contributi già percepiti e può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno originario.

<sup>19</sup> Articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

<sup>20</sup> Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del reg. (UE) n.807/2014, le condizioni per concedere la conversione sono che: a) la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato includa gli impegni interessati.

Le conversioni di impegni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni si autorizza la *conversione* da impegni in corso delle operazioni 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie), 10.1.3 (agricoltura conservativa) e 10.1.5 (tecniche per la riduzione delle emissioni nella distribuzione di effluenti non palabili) verso gli impegni dell'operazione 4.4.1 (elementi naturaliformi dell'agroecosistema) e delle azioni 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere) e 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi). In questi casi, infatti, la destinazione improduttiva di terreni in precedenza coltivati, pur se già oggetto di interventi agroambientali, determina nel nuovo periodo di impegno benefici ambientali che comprendono l'azzeramento dei trattamenti fitosanitari e, in conseguenza degli inerbimenti, un più elevato sequestro del carbonio, l'assenza di lavorazioni, l'incremento di sostanza organica e una copertura permanente del suolo.

Tali conversioni di impegni si realizzano mediante partecipazione ai rispettivi bandi. La finanziabilità degli impegni intrapresi mediante conversione è quindi condizionata alla collocazione in posizione utile delle domande di nuova adesione nelle rispettive graduatorie.

Per ragioni di sostenibilità finanziaria, non è ammessa la conversione dall'operazione 10.1.1 (produzione integrata) alla misura 11 (agricoltura biologica).

#### **2.10.4 Adeguamento degli impegni**

Ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di un impegno in corso di attuazione consiste nella sua interruzione e nella contemporanea assunzione di un altro impegno che si protrae per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario. L'*adeguamento* deve essere debitamente giustificato rispetto agli obiettivi dell'impegno preesistente.

Nei casi consentiti, l'*adeguamento* può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno e non comporta la restituzione degli aiuti già percepiti.

L'*adeguamento* può assumere, inoltre, la forma di una proroga dell'impegno preesistente.

Gli adeguamenti vengono, se del caso, autorizzati dalle disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni vengono autorizzati:

- nell'ambito dell'operazione 10.1.1, per i frutteti di collina/montagna e i vigneti, impegno facoltativo "inerbimento controllato di fruttiferi e vite", l'*adeguamento* dall'impegno "diserbo chimico del sottofila" all'impegno "inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico)";
- l'*adeguamento* di impegni in corso dell'azione 10.1.3/1 (minima lavorazione) in impegni dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo).

La corresponsione della quota aggiuntiva di premio corrispondente all'*adeguamento* è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti.

Per ragioni finanziarie non viene autorizzato l'*adeguamento* sotto forma di proroga di impegni in corso dell'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) contestuale all'estensione su nuove particelle catastali.

L'*adeguamento* di impegni preesistenti può consistere nell'ampliamento o nell'assunzione ex novo di impegni facoltativi, in aggiunta agli impegni di base in corso di attuazione.

Per gli *impegni facoltativi a particelle fisse* (es. metodo della confusione sessuale, inerbimento controllato di fruttiferi e vite) sono ammissibili soltanto gli aumenti di superficie relativi a particelle già abbinate all'impegno facoltativo nell'anno precedente, trattandosi per lo più di variazioni irrilevanti sotto il profilo finanziario, dovute a una diversa misurazione della stessa superficie fisica. Non è invece ammissibile per ragioni finanziarie l'assunzione di un impegno facoltativo su particelle che l'anno precedente non erano abbinate a tale impegno.

Per gli *impegni facoltativi a particelle variabili* (es. coltivazione di erbai autunno-vernini a sovescio) è fatta salva la possibilità di aumenti (oltre che di riduzioni) di superficie entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo. (cfr par. 2.10.2)

L'assunzione ex novo di impegni facoltativi è ammessa soltanto per domande relative all'operazione 10.1.2 avviate nel 2018, limitatamente ai seguenti impegni:

“sommersione invernale delle risaie”, “mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale” e “realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base”.

### **2.10.5 Estensione delle superfici sotto impegno**

Per gli impegni di base vincolati a *particelle fisse* gli aumenti della superficie oggetto dell'impegno, operati complessivamente durante il suo periodo di attuazione, potranno essere oggetto di sostegno, se le disponibilità finanziarie saranno sufficienti, *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria. Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

Per l'operazione 10.1.1 la superficie sotto impegno comprende l'intera SAU, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati. Pertanto la superficie complessiva di riferimento iniziale, alla quale a partire dal secondo anno deve essere rapportata la somma degli aumenti ai fini del rispetto del limite del 25%, viene determinata quale somma della superficie ammessa a premio, e della SAU con utilizzi non abbinabili a premio (es. ritiro produzione, colture non disciplinate).

Per l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti), nel 2020 non è ammesso l'assoggettamento di particelle aggiuntive in corso di impegno (mentre sono fatti salvi gli ampliamenti autorizzati in anni precedenti con contestuale prolungamento dell'impegno).

Per gli impegni (di base o facoltativi) attuati su *particelle variabili* si applica il limite del 20% agli aumenti (e alle riduzioni) di superficie, secondo quanto indicato nel paragrafo 2.10.2.

### **2.10.6 Superfici aggiuntive in caso di subentro nell'impegno**

In caso di subentro totale nell'applicazione di un impegno in corso di attuazione il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di subentro parziale, viceversa, chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno. Per l'operazione 10.1.1 (produzione integrata), come previsto dal PSR, gli impegni devono essere rispettati sull'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto.

### **2.10.7 Riduzioni di superfici sotto impegno**

Per gli impegni a particelle fisse (sia di base che facoltativi), non si considera riduzione della superficie oggetto di impegno una riduzione dell'estensione espressa in ettari derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica, all'interno di una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

La restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa essere applicato perché divenute improduttive (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto). In tal caso, infatti, la nuova destinazione d'uso del suolo comporta benefici ambientali quali l'azzeramento dei trattamenti fitosanitari sulla superficie interessata.

### **2.10.8 Trasferimento dei terreni e degli impegni**

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cederà totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrargli nell'impegno per il periodo residuo totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito. Se tale subentro non avverrà, l'impegno relativo alla parte di azienda ceduta sarà considerato estinto e non verrà richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Il subentrante potrà proseguire gli impegni del cedente inserendo i terreni acquisiti in una domanda di pagamento presentata entro il termine stabilito di anno in anno ai sensi dell'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014. Riguardo all'eventuale inserimento di superfici aggiuntive da parte del subentrante, si rimanda al par. 2.10.6.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

## PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

### 3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)

Per aderire a una o più operazioni/azioni della sottomisura, è necessario presentare per via telematica entro i termini stabiliti, con le modalità richieste dall'applicativo informatico regionale:

- nel primo anno del periodo di impegno (quinquennale o decennale) *una domanda di sostegno e pagamento*;
- in caso di ammissione al regime di sostegno, una *domanda di pagamento* in ognuno degli anni successivi del periodo di impegno.

I beneficiari ammessi al sostegno per la prima volta nella campagne 2016, 2017, 2018 e 2019, per poter ricevere gli aiuti dell'annualità 2020, devono quindi presentare una domanda di pagamento riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento colturale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e riportare tutte le particelle condotte dal richiedente, in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Anche gli allegati devono essere trasmessi per via telematica secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico. In particolare per l'operazione 10.1.9, unicamente nei casi previsti dalle presenti disposizioni (cfr paragrafo 2.9.4) è richiesta la presentazione del registro di stalla in allegato alla domanda.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di pagamento per l'anno di impegno 2020 sono stabiliti dalla **Determinazione dell'Arpea n. 110 del 4/3/2020** e s.m.i, recante disposizioni relative alla presentazione delle domande di pagamento per le misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 e l'azione 214.7/1 del PSR 2007-2013.

La citata determinazione dell'Arpea n. 110 del 4/3/2020 è reperibile all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/506-domande-di-pagamento-2020-istruzioni>

Per gli argomenti di seguito elencati si rinvia, pertanto, alla citata determinazione dell'Arpea e in particolare ai paragrafi dell'allegato 1 sotto indicati:

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
5. INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA;
6. CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO;
7. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE;

8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
9. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
11. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. (UE) 809/2014 E S.M.I.;
12. DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.;
13. DOMANDA DI RINUNCIA TOTALE;
14. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
15. ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.);
16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.);
17. ISTRUTTORIA E CONTROLLI;
18. CLAUSOLA DI ELUSIONE.

### **3.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI**

Le domande di pagamento sono sottoposte a *controlli amministrativi e in loco*, previsti dai regolamenti dell'Unione europea, e a controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, richiesti da norme nazionali e regionali.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità.

Per quanto riguarda le *difformità nelle dichiarazioni delle superfici*, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata

e le *difformità nel numero di animali* dichiarati,

le conseguenze sugli importi dei premi sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure, controlli e sanzioni - Misure SIGC dell'Arpea.

I criteri generali della disciplina sulle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei *criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi* sono stati definiti in ultimo dal DM n. 497 del 17/1/2019. In conformità ai criteri nazionali e a quanto stabilito dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i. , successivi atti dirigenziali hanno classificato le inadempienze relative alle singole operazioni/azioni e hanno definito le corrispondenti penalità (riduzioni, esclusioni, revoche, ecc. ). Tali determinazioni dirigenziali sono disponibili sul sito internet regionale, anche in versione consolidata.

In caso di mancato rispetto delle regole di *condizionalità* l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dal citato DM n. 497 del 17/1/2019.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali <sup>21</sup>.

#### Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.<sup>22</sup>

I risultati dei controlli sono analizzati per individuare eventuali problemi generali che potrebbero comportare rischi per operazioni, beneficiari o altri soggetti simili. La valutazione individua le cause di tali situazioni, la necessità di eventuali esami ulteriori e le opportune misure correttive e preventive.

---

<sup>21</sup> art. 59 del Reg. UE 1306/2013

<sup>22</sup> Articolo 60 del reg. (UE) 1306/2013

## **PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI**

### **4.1 SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 10-396 del 18/10/2019, che ha individuato in ultimo i procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e i relativi termini di conclusione, la competenza per lo svolgimento delle fasi procedurali riferite alle domande di pagamento è in capo all'Organismo pagatore Arpea.

### **4.2 RIESAMI/RICORSI**

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3) prevede che gli Stati membri garantiscano l'adozione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis. della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale)
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.<sup>23</sup>

#### Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

### **4.3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

<sup>23</sup> Cfr paragrafo 15.1.2.2 (Disposizioni per l'esame dei reclami) del PSR 2014-2020

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o all'ARPEA sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che ha abrogato la direttiva 95/46/CE).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA.
- il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente per la Regione Piemonte.
- i dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- l'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it) , Piazza Castello 165, 10121 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono [dpo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:dpo@cert.arpea.piemonte.it) , Via Bogino 23, 10121 Torino;
- i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati;
- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali dei titolari di domanda , utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale ,sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da loro attivati ;
- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a

disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Viene presa visione dell'informativa privacy relativa ai procedimenti del PSR 2014-2020 ad ogni accesso al link:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3453-tutela-dei-dati-personali>

#### **4.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

##### **Regolamenti dell'Unione Europea**

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di

applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

## Norme statali

- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (in via di pubblicazione);
- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 497 del 17/1/2019 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 72 del 26/3/2019 - Serie generale);
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.

## Norme e atti regionali

- *Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14* e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.  
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- *Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte* approvato dalla Commissione Europea nella versione originaria con decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 e in ultimo, a seguito di modifiche, con decisione C(2019) 8194 del 13/11/2019 , disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:  
[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-11/programme\\_2014it06rdp009\\_8\\_1\\_it\\_0.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-11/programme_2014it06rdp009_8_1_it_0.pdf)  
*Misura 10:*  
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente>
- *Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni:*  
Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto “PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013

e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016" (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016) e s.m.i.

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>

Le determinazioni dirigenziali relative alle singole operazioni della sottomisura 10.1. sono disponibili, anche in versione consolidata, sul sito internet della Regione all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali>

- *Disposizioni in materia di condizionalità*  
deliberazione della Giunta Regionale n. 65 - 8974 del 16/5/2019 "Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019. Revoca della DGR n. 102-7428 del 3/8/2018 e della DGR 40-7741 del 19/10/2018." (BURP n. 21 del 23/5/2019)  
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/21/siste/00000081.htm>

## Norme e documentazione dell'Organismo pagatore Arpea

- determinazione n. 110 del 4/3/2019 (Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2020 per le misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 e per l'azione 214.7/1 del PSR 2007-2013)  
<http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/506-domande-di-pagamento-2020-istruzioni>
- Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione n. 194 del 20/6/2019  
<http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/444-misure-sigc>
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite

## Pubblicazioni editoriali e materiale informativo PSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/comunicazione-psr/pubblicazioni-editoriali-materiale-informativo-psr>

In merito al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN):

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

## 4.5 CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a:

[infoagricoltura@regione.piemonte.it](mailto:infoagricoltura@regione.piemonte.it) oppure [psr@regione.piemonte.it](mailto:psr@regione.piemonte.it)

Può essere consultato un servizio telefonico per informazioni amministrative in materia di agricoltura, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile). E' anche possibile inviare una e-mail a: [800333444@regione.piemonte.it](mailto:800333444@regione.piemonte.it)

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.

L'Assistenza applicativa ai Procedimenti del PSR 2014/2020 è fornita al numero 011 0824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 18.00, festivi esclusi.